



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 29/5 del 7.8.2024

**Procedure operative
per l'esecuzione dei controlli ufficiali nei settori
di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.27/2021**

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Direzione generale della Sanità
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SOMMARIO

1.Premessa.....	3
2.Scopo del documento e campo di applicazione	5
3.Termini, definizioni e acronimi	6
4.Riferimenti normativi	7
5.Ruoli e responsabilità.....	8
6.Modalità operative generali e strumenti per l'esecuzione dei controlli ufficiali.....	10
7. Modalità operative e strumenti per l'adozione delle azioni esecutive ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625	12
7.1 Procedimento amministrativo ordinario.....	14
7.1.1 Gestione delle non conformità minori (nc).....	14
7.1.2 Gestione delle non conformità maggiori (NC)	15
7.1.3 Blocco ufficiale.....	17
7.2 Procedimento amministrativo sanzionatorio.....	18
7.2.1 Applicazione dell'istituto della diffida	19
7.3 Procedimento penale	21
7.3.1 Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore	22
8.Ricorso avverso i provvedimenti adottati dall'ACL.....	25
8.1 Ricorso amministrativo	25
8.2 Impugnazione atti adottati nell'ambito del procedimento di accertamento ai sensi della legge n. 689 del 1981	26
8.3 Autotutela amministrativa artt. 21-quinquies e 21 novies L. n. 241/1990 e s.m.i.....	26
8.4 Sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo	27
Allegati	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Premessa

Il quadro normativo dell'Unione europea relativo ai controlli ufficiali (CU) è definito dal Regolamento (UE) 2017/625 che, oltre a vari altri Regolamenti e Direttive comunitarie, ha abrogato il Regolamento (CE) n. 882/2004 con l'intento preminente di fornire un testo unico in tema di controlli ufficiali, ovvero di razionalizzare, semplificare ed armonizzare il sistema di controlli ufficiali, integrando in un unico provvedimento non solo i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, ma anche sui sottoprodotti di origine animale e su sanità delle piante e prodotti fitosanitari.

Per ciascuno di tali settori, gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti (AC) alle quali conferire la responsabilità di organizzare e/o effettuare CU ed altre attività ufficiali.

Qualunque sia l'AC designata per un settore o sotto-settore, essa dovrà agire nel pubblico interesse al fine di eliminare, contenere o ridurre eventuali pericoli di ordine sanitario per l'uomo, gli animali, le piante e l'ambiente.

Per garantire qualità, coerenza ed efficacia dei CU e quindi la corretta applicazione ed esecuzione delle richiamate norme, è richiesto che il personale addetto ai CU:

- riceva una formazione adeguata, oltre che per il proprio ambito di competenza, anche su temi specifici elencati nei citati Regolamenti (quali, ad esempio, pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, valutazione dell'applicazione delle procedure HACCP, procedimenti giudiziari e implicazioni dei CU, ecc.);
- si mantenga aggiornato nel predetto proprio ambito di competenza e riceva, se del caso, ulteriore formazione su base regolare.

I controlli devono comunque essere sempre eseguiti secondo procedure documentate e devono prevedere l'elaborazione di una documentazione scritta (su supporto cartaceo o con formato elettronico) che, a meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, deve essere fornita in copia agli Operatori del settore sottoposti al CU.

Il personale che esegue il controllo ufficiale e adotta i provvedimenti in esito al riscontro di non conformità, non deve trovarsi in situazioni (anche potenziali) di conflitto di interessi.

A livello nazionale con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono state adottate le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e s.m.i.

È il caso di ricordare come il decreto-legge 22 marzo 2021 n. 42, recante "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare", abbia ripristinato alcuni articoli della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché le relative disposizioni esecutive del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che erano stati abrogati ad opera del D.Lgs. n. 27/2021.

La legge 21 maggio 2021, n. 71, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, ha quindi ribadito la vigenza degli «articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22» ed ha contestualmente confermato l'abrogazione dell'art. 1 della legge n. 283/1962, ad opera dell'art. 18 del D.Lgs. n. 27/2021.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Inoltre la legge n. 71/2021 è intervenuta modificando l'art. 1 del decreto-legge 91/2014 relativamente alla diffida nel settore agroalimentare introducendo le seguenti variazioni al comma 3: *“Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”*.

La stessa legge n. 71/2021 è intervenuta modificando anche il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 91/2014 relativamente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ultra-ridotta, introducendo le seguenti variazioni: *“Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione [...]”*. In particolare, il testo “della sola sanzione” è stato sostituito con “della sanzione”. Con questa modifica il legislatore ha voluto estendere la previsione dell'ulteriore riduzione del 30% della sanzione determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81 a tutti i casi in cui è prevista la possibilità di detto pagamento in misura ridotta, eliminando la limitazione alle violazioni per le quali sia prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria.

A proposito delle citate modifiche apportate al decreto-legge n. 91/2014, si evidenzia come il Ministero della Salute abbia fornito dei chiarimenti con la circolare n. 27904 del 05.07.2023, avente oggetto “Indicazioni per l'applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014 (cd “Campolibero”), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni, in caso di violazioni della normativa applicabile ai settori di cui al d. lgs. n. 27/2021”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Scopo del documento e campo di applicazione

Il Regolamento (UE) 2017/625, stabilisce che gli Stati Membri definiscano un Piano di Controllo Nazionale Pluriennale - PCNP (in inglese, Multiannual National Control Plan - MANCP) che descrive il sistema di controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare.

Il Piano di Controllo Nazionale pluriennale 2023/2027 (PCNP) approvato dalla Conferenza Stato Regioni (Rep. atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023), conferma il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Il principio fondante del Piano è che la sicurezza degli alimenti possa essere garantita solo mediante un approccio di filiera comprendente tutti i fattori che intervengono direttamente o indirettamente nelle produzioni agro-zootecniche. A tal fine gli aspetti igienico-sanitari delle produzioni alimentari devono essere integrati in una visione d'insieme che comprende sia la qualità merceologica degli alimenti stessi sia diversi altri settori, quali la sanità ed il benessere degli animali, l'alimentazione zootecnica e la sanità delle piante.

Scopo del presente documento è quello di definire le modalità operative rivolte alle Autorità competenti locali (ACL) relativamente all'esecuzione dei CU che, ai sensi dell'art. 12, par. 1, del Regolamento (UE) 2017/625, di seguito "Regolamento", devono essere *"eseguiti secondo procedure documentate"* e, poiché dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i CU in relazione, tra l'altro, agli ambiti di cui all'allegato II, capo II, del medesimo Regolamento, le presenti modalità operative comprendono inoltre la documentazione per l'esecuzione dei controlli ufficiali e per l'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento stesso.

Le presenti procedure con gli opportuni adattamenti alla specifica normativa di settore sono, pertanto, applicabili ai CU effettuati dall'ACL, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 27/2021:

- a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;
- c) salute animale;
- d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
- e) benessere degli animali;
- f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Termini, definizioni e acronimi

a) «Autorità Competenti (AC)»: ai sensi dell'art. 3, punto 3), del Regolamento (UE) 2017/625, queste vanno individuate nella autorità centrale di uno Stato membro responsabile di organizzare controlli ufficiali (e altre attività ufficiali) o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza.

Con il D.lgs. 27/2021, le Autorità competenti designate ai sensi dell'art. 4 del regolamento sono:

- il Ministero della Salute, quale Autorità Competente Centrale (ACC);
- le Regioni e le Province Autonome, quali Autorità Competenti Regionali (ACR);
- le Aziende Sanitarie Locali, quali ACL.

b) «Autorità Competente Locale (ACL)»: sono le Aziende socio-sanitarie locali (AA.SS.LL.) che esercitano le funzioni ordinariamente tramite le loro articolazioni ovvero, in base alle specifiche competenze tecnico-professionali e di legittimazione, i Servizi o strutture di Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAOA), Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) e Sanità animale (SSA), inquadrare nei Dipartimenti di Prevenzione.

c) «Controllo ufficiale»: ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2017/625, per Controllo Ufficiale (CU) va intesa l'attività eseguita dalle autorità competenti al fine di verificare il rispetto da parte degli operatori delle norme del medesimo regolamento e della *"normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale"*.

d) «Procedimento amministrativo»: è una sequenza ordinata di atti finalizzata all'emanazione di un provvedimento amministrativo ed è regolamentato *in primis* dalla Legge 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

e) «Provvedimento amministrativo»: indica un particolare tipo di atto amministrativo con il quale un'autorità amministrativa manifesta la propria volontà, nell'esercizio dei suoi poteri.

f) «Ricorso amministrativo»: istanza diretta dal soggetto che vi abbia interesse ad una Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo.

g) «Ricorso giurisdizionale»: è l'atto introduttivo del processo amministrativo e consiste nella richiesta fatta da un soggetto ad un giudice perché esamini una determinata situazione al fine di ottenere, tramite un provvedimento giurisdizionale, la tutela della propria posizione giuridica



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Riferimenti normativi

- Legge 30 Aprile 1962, n. 283 e s.m.i., recante “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.
- D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, recante “Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”, conosciuta semplicemente come Legge di Depenalizzazione.
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, recante “Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale”.
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, di “Approvazione del codice di procedura penale”.
- Codice di procedura civile (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e s.m.i.).
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, di “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”.
- Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”, conosciuto semplicemente come Codice del Processo Amministrativo.
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e s.m.i., recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 convertito, con modificazioni, in Legge 21 Maggio 2021, n. 71, recante “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”.
- Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, di “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”.
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e le normative specifiche di settore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Ruoli e responsabilità

Le ACL titolate ad effettuare i CU e ad adottare i conseguenti provvedimenti sono identificate riferendosi alle disposizioni normative ed alle indicazioni interpretative a riguardo.

Ai sensi del Regolamento, all'art. 4, paragrafo 2, e all'art. 5, paragrafo 5 *“Se uno Stato membro conferisce la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore a più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale (...), lo Stato membro garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte”* e che *“se tra i servizi di un'autorità competente esiste più di un'unità preposta a eseguire i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali, devono essere garantiti coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci tra le varie unità”*.

Il D.Lgs. n. 193/2007 e s.m.i. all'art. 2 stabilisce che: *“Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze”*.

Il D.Lgs. n. 27/2021 innova il D.Lgs. n. 193/2007 e meglio definisce le competenze con l'articolo 2: *“Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative”* nei settori degli alimenti e della sicurezza alimentare, dei mangimi e sicurezza dei mangimi della salute animale, del benessere animale, dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; vengono poi definite anche le competenze degli altri Enti e ministeri nelle materie cui si applica il controllo ufficiale ed il Regolamento.

Le funzioni dell'ACL sono attribuite quindi alle Aziende sanitarie locali, comunque denominate, che le esercitano ordinariamente tramite le loro articolazioni ovvero, in base alle specifiche competenze tecnico-professionali e di legittimazione, i Servizi o strutture di Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAOA), Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) e Sanità animale (SSA), inquadrare nei Dipartimenti di Prevenzione.

Il procedimento amministrativo è regolato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e le diverse responsabilità sono assegnate secondo i dettami dell'art. 5, commi 1, 2 e 3. È opportuno che le AA.SS.LL., con i Dipartimenti di Prevenzione al proprio interno, disciplinino le loro articolazioni operative, anche in relazione alle diverse misure adottabili, così come esplicitato in forma di elenco non esaustivo nell'art. 138, paragrafo 2, del Titolo VII (Azioni esecutive) del Regolamento, nonché le competenze dei direttori delle strutture e dei dirigenti, oltre che la possibilità di delegare particolari atti a questi ultimi.

Senza interferire con l'autonomia organizzativa delle AA.SS.LL., il conferimento delle responsabilità e competenze per l'adozione delle misure di cui agli artt. 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625, se non già disposto con l'Atto aziendale di organizzazione, potrà comunque avvenire attraverso atti *ad hoc*.

In difetto di determinazioni aziendali che, comunque, per ovvie ragioni di uniformità di funzionamento del sistema dei controlli ufficiali in ambito regionale, possono essere utili le presenti procedure operative regionali, individuando entro le AA.SS.LL. le competenze delle diverse strutture o unità operative.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Pertanto, fatta salva la possibilità che siano adottati atti di autoregolamentazione da parte delle Aziende sanitarie locali che stabiliscano diversamente, le presenti procedure operative regionali per l'esecuzione dei controlli ufficiali delineano fin da subito le responsabilità all'interno delle AA.SS.LL. e, pertanto, si ritiene necessario che le funzioni di ACL di cui al citato art. 2 del D.Lgs. n. 27/2021 siano attribuite ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA), di Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche (SIAPZ) e di Sanità Animale (SSA), in base alle specifiche competenze, e che i provvedimenti di carattere ordinatorio di natura urgente e/o cautelare (sospensioni delle operazioni o chiusura in toto o in parte degli stabilimenti, ecc.) siano adottati dai rispettivi direttori o dalle figure da essi delegate (dirigenti veterinari/medici).

Evidente è la differenza con le competenze del Sindaco, quale autorità sanitaria, ufficiale di governo o capo della comunità, ai sensi degli articoli 50 e 54 del c.d. T.U.E.L. Questi, anche in funzione della dimensione territoriale dell'interesse pubblico da tutelare, adotta provvedimenti in caso di emergenze sanitarie del territorio, per le quali il Sindaco rappresenta la propria Comunità locale e i suoi interessi o per casi urgenti di pericolo che minacciano l'incolumità della comunità, in qualità di ufficiale di Governo.

In questi casi i presupposti dell'adozione di ordinanze, da parte del Sindaco, in materia di sanità e salute pubblica sono, tra gli altri, la contingibilità e l'urgenza.

Alle ACL è invece attribuita dalla Legge la competenza per la gestione "ordinaria" di ogni aspetto inerente i controlli in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, da qualsiasi Ente eseguiti, e conseguenti e funzionali poteri di ordinanza.

Stabiliti ruoli e competenze, si deve pertanto assumere che solo alle Aziende sanitarie locali, quali ACL, spettino i provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare (prescrizioni, sequestri, sospensioni, ecc.) predisposti a seguito di sospetta o accertata non conformità di cui agli artt. 137 e 138 del Regolamento. I suddetti articoli indicano le diverse azioni che può intraprendere l'ACL per garantire che l'Operatore del settore ponga rimedio ad eventuali non conformità rilevate in sede di CU.

Tali azioni, o misure, devono però essere adottate tenendo conto di quanto previsto dall'ordinamento giuridico, in particolare sul procedimento amministrativo in generale di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., e sul procedimento amministrativo sanzionatorio di cui alla legge n. 689/1981, sulle norme in materia penale.

Per quanto riguarda l'emissione di specifici provvedimenti amministrativi di carattere ordinatorio, in alcuni casi urgenti e/o cautelari, questi devono quindi essere gestiti coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.



6. Modalità operative generali e strumenti per l'esecuzione dei controlli ufficiali

Sulla base della pianificazione e programmazione della ACL i controlli ufficiali sono effettuati secondo i metodi e le tecniche di cui all'art. 14 del Regolamento e senza preavviso. In proposito si richiama l'art. 9, paragrafo 4, del Regolamento che stabilisce: *“I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale”*. Pertanto, eccezionalmente, può essere ammesso un preavviso (a condizione che questo non comprometta gli obiettivi del CU) quando l'ACL ritenga indispensabile la presenza del titolare dello stabilimento, oppure il mancato preavviso possa inficiare l'esecuzione stessa del CU (ad esempio, negli stabilimenti che operano saltuariamente, in aziende agricole o zootecniche dove spesso non sono presenti gli addetti, o in situazioni analoghe). Per ciò che concerne il settore di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) del D.lgs. 27/2021, il personale della ACL che esegue i CU redige, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, il **Modello 1 – “Verbale di controllo ufficiale”** nel quale sono formalizzati gli ambiti interessati dal CU relativi al sistema di gestione per la sicurezza alimentare (Food Safety Management System, FSMS) dell'operatore, comprendente le corrette prassi igieniche di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004 e ad eventuali altre norme specifiche (come, ad esempio, il Regolamento CE n. 853/2004), la rintracciabilità e, ove applicabile, le procedure basate sui principi del sistema HACCP, oltre ai sottoprodotti di origine animale (o altri scarti o rifiuti) e agli aspetti di competenza inerenti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Nel Modello 1 – “Verbale di controllo ufficiale” devono essere riportate le evidenze raccolte nel corso del CU, se opportuno avvalendosi anche del relativo allegato, secondo le indicazioni riportate nelle note.

Il personale della ACL che esegue i CU deve valutare le evidenze raccolte tenendo conto dei pertinenti requisiti normativi e deve esprimere per ciascun ambito del controllo il giudizio conseguente. Detto giudizio può essere di conformità (“C” maiuscolo o “c” minuscolo) oppure di non conformità minore (“nc” minuscolo) o maggiore (“NC” maiuscolo). In taluni casi il giudizio può essere di sospetta non conformità (“snc”) a seguito della quale, ai sensi dell'art. 137 del Regolamento, l'ACL deve svolgere un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto. È inoltre necessario lasciare traccia degli ambiti che non sono stati valutati o non sono immediatamente valutabili (nv) oltre a quelli non applicabili (na) e, quindi, non valutabili nello stabilimento o attività oggetto del CU.

Pertanto il CU deve essere sempre oggetto di registrazione formale e all'operatore del settore deve essere dato riscontro del controllo effettuato e dei relativi esiti *“a meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie”*. Il Modello 1 – “Verbale di controllo ufficiale” deve essere rilasciato tempestivamente (al termine del CU, salvo impossibilità tecnica) in copia all'operatore del settore interessato per informarlo degli esiti del medesimo CU, soprattutto in merito a qualsiasi caso di non conformità individuato.

Nei casi in cui il controllo ufficiale consista nel solo campionamento di matrici alimentari si rimanda invece ai relativi verbali di prelevamento dei piani regionali.

Anche nel caso specifico degli audit la ACL redige il Modello 1 – “Verbale di controllo ufficiale”, secondo le indicazioni sopra riportate.

Salvo specifiche procedure della ACL, le riunioni di apertura e chiusura dell'audit possono essere formalizzate nello stesso Modello 1.



Relativamente agli audit si evidenzia come questi rientrino indubbiamente tra i CU che devono essere comunicati preliminarmente all'operatore del settore, in modo tale, tra l'altro, di consentire la predisposizione della documentazione necessaria e di assicurare la partecipazione al controllo di rappresentanti qualificati dell'impresa. La ACL per preavvisare l'operatore del settore dell'esecuzione di un audit, trasmette, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 4, del Regolamento, il **Modello 2 – “Piano di audit”** redatto secondo le indicazioni riportate nelle note allo stesso Modello 2, affinché l'operatore interessato possa essere adeguatamente informato in merito al CU e possa rendere disponibili le risorse e le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'audit stesso.

Ai fini dell'esecuzione degli audit del FSMS si richiamano gli orientamenti pratici forniti in merito dalla Comunicazione della Commissione relativa all'attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti le corrette prassi igieniche e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa l'agevolazione e la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari (2022/C 355/01).

L'ACL che effettua un CU con il metodo/tecnica dell'audit, deve redigere il **Modello 3 – “Rapporto finale di audit”** secondo le indicazioni riportate nelle note allo stesso Modello 3, descrivendo in modo chiaro, sintetico e completo tutte le fasi e tutti gli elementi fondamentali dell'audit (tra cui, l'obiettivo, il campo e i criteri dell'audit, le modalità di conduzione dell'audit, le evidenze raccolte, le risultanze e le conclusioni). Il Modello 3 – “Rapporto finale di audit” viene trasmesso all'operatore del settore interessato nei tempi che devono essere stabiliti dalle procedure della ACL e, quindi, anche successivamente al rilascio di una copia del Modello 1 – “Verbale di controllo ufficiale” e alla notifica degli eventuali atti conseguenti al riscontro di non conformità.

Per ciò che concerne gli altri ambiti di cui all'articolo 2, comma 1 lettere b, c, d, e, f) del D.lgs. 27/2021 il personale della ACL che esegue i CU da evidenza dell'avvenuto controllo utilizzando la specifica documentazione prevista per la normativa di settore e predispone il verbale di CU utilizzando il Modello 1 con i necessari adattamenti alle specificità del caso e garantendo almeno la presenza delle seguenti indicazioni minime standardizzate:

- identificazione univoca del documento;
- data;
- identificazione del personale che esegue il controllo ufficiale;
- identificazione dell'Operatore e più precisamente della impresa;
- identificazione dello stabilimento e relativa tipologia/attività produttiva;
- la tipologia di controllo ufficiale effettuato (audit, ispezione, verifica, campionamento);
- il motivo del controllo (su segnalazione, domanda, programmato, follow up, ecc...);
- le aree di indagine controllate;
- le evidenze raccolte ed il relativo giudizio di conformità/non conformità;
- se ritenuto utile, gli ambienti controllati e altri eventuali riscontri;
- la firma di chi esegue il controllo ufficiale;
- la firma dell'Operatore o di un suo rappresentante.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. Modalità operative e strumenti per l'adozione delle azioni esecutive ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625

A seguito dell'esecuzione dei controlli ufficiali, la ACL deve adottare le azioni opportune qualora riscontri evidenze di non conformità, sospetta o accertata, in merito al rispetto della normativa e dei requisiti da parte degli operatori, degli animali e delle merci.

A tal proposito l'art. 137 del Regolamento stabilisce che: *“le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente” e “in caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto”*. In caso di sospetta non conformità le azioni intraprese dall'autorità competente comprendono *“un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno” e/o “il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso”*.

Ai sensi dell'art. 138 del Regolamento, se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti *“intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore” e “adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi”*. In particolare *“nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità”*.

In merito alle non conformità, il legislatore nazionale, con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, all'art. 5, stabilisce che *“Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo”* le autorità competenti *“valutano le non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali”* definendo come:

a) non conformità minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;

b) non conformità maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali”.

Nel processo di valutazione e gestione delle non conformità da parte della ACL, si ritiene che la loro classificazione, ora stabilita con il citato decreto legislativo, possa in linea generale essere tuttora riconducibile a quella riportata nell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente *“Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”* (rep. Atti n. 212/CSR) del 10 novembre 2016, recepito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/21 del 09 maggio 2017.

Ai fini dell'adozione di provvedimenti proporzionati al rischio, riferendosi ai 4 livelli di conformità del Modello 1 – *“Verbale di controllo ufficiale”*, oltre che agli eventuali casi di sospetta non conformità, si rimanda alla tabella di correlazione, revisionata in relazione alle ultime norme nazionali sopra richiamate, che si ripropone nella seguente Tabella 1.

Per le non conformità rilevate nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 lettere b, c, d, e, f) del D.Lgs. n. 27/2021 le ACL adottano le misure/azioni conseguenti previste dalla rispettiva normativa di riferimento.



Tabella 1

Scala della conformità	Livello di conformità	Azioni conseguenti
Conformità (“C” maiuscolo) Requisito/procedura completamente rispettato	Conforme al requisito	Nessuna
Conformità (“c” minuscolo) Requisito/procedura da migliorare	Conforme al requisito ma con margini di miglioramento	Indicazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (UE) 2017/625
Non conformità minore (nc) Requisito/procedura non completamente rispettato che non comporta un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali	Non conforme minore	Azioni esecutive di cui all’art. 138 del Reg. UE 2017/625
Non conformità maggiore (NC) Requisito/procedura non rispettato che comporta un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali	Non conforme maggiore	Notizia di reato, ove prevista / Contestazione della/e violazione/i amministrativa/e correlata/e / Provvedimenti amministrativi di cui all’art. 138 del Reg. (UE) 2017/625, tra cui lettere da “a” a “k”, del Reg. UE 2017/625
Sospetta non conformità (SNC)	Sospetto di non conformità da confermare o eliminare	Indagine di cui all’art. 137 del Reg. (UE) 2017/625, che può comprendere un’intensificazione dei controlli ufficiali e/o il blocco ufficiale

Pertanto, in base al livello di conformità riscontrato sul campo, le conseguenti azioni che l’ACL deve adottare dovranno essere coerenti con lo schema sopra riportato.

Si evidenzia che:

- si deve considerare come una non conformità maggiore (“**NC**” **maiuscolo**) anche il ripetersi di non conformità minori (“**nc**” **minuscolo**) ricadenti sempre nello stesso tipo di requisito/procedura e/o correlate fra di loro;
- anche in caso di “c” minuscolo dovrà essere comunicata quale aspetto anch’esso da relazionare ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) 2017/625, la tipologia dell’area di indagine da migliorare per giungere al completo soddisfacimento del requisito. Pertanto, pur non costituendo una non conformità alla normativa vigente, la ACL indica, avvalendosi del Modello 1 – “Verbale di controllo ufficiale”/Modello 3 – “Rapporto finale di audit”, il requisito o la procedura che l’operatore del settore è invitato a valutare e, se del caso, a porre in atto gli opportuni interventi e/o azioni di miglioramento.



La chiusura di questa area di miglioramento può essere attuata anche a seguito di sola comunicazione da parte dell'operatore del settore della risoluzione della segnalazione.

Pertanto l'ACL che rilevi delle non conformità, in base al livello di rischio che esse comportano (per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali), adotta le azioni necessarie per garantire che l'operatore del settore ponga rimedio a dette non conformità e ne impedisca il ripetersi. Tali azioni devono però essere adottate tenendo conto di quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento, in particolare: il Procedimento amministrativo ordinario di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., il Procedimento amministrativo sanzionatorio di cui alla legge n. 689/1981 e la normativa sanzionatoria settoriale, il Procedimento penale di cui al codice penale (c.p.) ed al codice di procedura penale (c.p.p.), approvato con D.P.R. n. 447/1988.

7.1 Procedimento amministrativo ordinario

Nella maggior parte dei casi le azioni esecutive conseguenti al rilievo di non conformità minori o maggiori rientrano nell'ambito del procedimento amministrativo ordinario.

7.1.1 Gestione delle non conformità minori (nc)

Per ciò che concerne il settore di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 27/2021, le non conformità minori che, quindi, al momento non comportano un rischio immediato per la salute, sono classificate come "nc" minuscolo nel Modello 1 – "Verbale di controllo ufficiale". Sono situazioni sostanzialmente ascrivibili a "inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure" previsti dai regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 2073/2005. Ai sensi del comma 7, dell'art. 6, del D.Lgs. n. 193/2007 la ACL fissa con apposite prescrizioni formulate nel Modello 4 – "Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive" un "congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate". In tal caso, l'operatore del settore deve porre rimedio mediante azioni correttive.

Il Modello 4 – "Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive" in base all'organizzazione interna di ciascuna ACL, può essere redatto direttamente dal personale che ha eseguito il CU o dal direttore del Servizio (o suo delegato). In considerazione del combinato degli articoli 6, comma 7, del D.Lgs. n. 193/2007, e 4 e 5 della legge n. 241/1990, il Modello 4 – "Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive", anche quando rechi solo prescrizioni, deve essere sottoposto a controllo di legittimità e merito, secondo le modalità previste da ciascuna ASL, fatta salva la necessità di mantenere una omogeneità interna di valutazione e di azione. In ogni caso il Modello 4 – "Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive" deve essere notificato tempestivamente all'operatore del settore interessato ovvero, in relazione alla gravità della non conformità rilevata, immediatamente dopo la conclusione del CU o, al massimo, entro 48 ore dall'esecuzione del CU stesso. Il Modello 4 – "Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive" può essere notificato tramite consegna a mano all'operatore o tramite invio a mezzo PEC.

La risoluzione di ogni non conformità rilevata (strutturale, gestionale, documentale, ecc.), deve essere poi verificata da parte dell'ACL nella sua risoluzione in tempi e con modalità consoni alla natura e alla gravità del rischio rilevato oltre che in modo documentato e registrato.

Per quanto riguarda le modalità di verifica delle azioni correttive adottate dall'operatore del settore al fine di valutarne la pertinenza, la completezza e l'efficacia sono applicabili, in linea generale, le "Linee guida concernenti i criteri per l'individuazione delle non conformità negli stabilimenti del settore carne e latte e verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall'operatore del settore alimentare" (rep. Atti n. 117/CSR) del 25 luglio 2012, recepito con la determinazione n. 435 del 8 aprile 2013, che prevedono, in linea di principio, come un'azione correttiva consti di quattro componenti:

- trattamento della non conformità ed eventuale identificazione, segregazione e trattamento degli alimenti contaminati o a rischio contaminazione (l'effettiva conduzione delle misure e i relativi esiti devono essere adeguatamente documentati dall'operatore del settore al fine di permettere all'ACL di verificarne l'adeguatezza);



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- identificazione e rimozione della causa che ha portato alla manifestazione della non conformità;
- verifica che il processo sia stato riportato sotto controllo (verifica dell'efficacia delle misure adottate dall'operatore del settore);
- attuazione di misure miranti a prevenire il ripetersi della stessa non conformità o di non conformità diverse riferibili a cause della stessa natura.

Le sopracitate Linee Guida sottolineano come non spetterebbe all'ACL indicare le azioni correttive da adottare che, invece, sono lasciate alla scelta dell'operatore del settore, ma che queste vadano comunque individuate ed applicate nel rispetto degli obiettivi e dei tempi stabiliti dall'ACL. Quest'ultima deve verificare l'adozione, la completezza e l'efficacia delle azioni correttive adottate dall'operatore entro i termini prescritti.

Pertanto la ACL che procede a successivo CU di follow-up per la verifica della risoluzione delle nc redige il Modello 1 – “Verbale di controllo ufficiale” nel quale formalizza la propria valutazione delle azioni correttive adottate dall'Operatore esprimendo, per gli ambiti di controllo interessati, un giudizio di conformità o di non conformità. In caso di impossibilità di risoluzione delle non conformità entro i termini fissati, con adeguato anticipo rispetto agli stessi termini, dovrà essere presentata formale richiesta motivata di proroga al Servizio in intestazione, indicando le motivazioni e la tempistica di risoluzione delle stesse non conformità.

La mancata rimozione di una non conformità minore (“nc” minuscolo) nei tempi prescritti, fatto salvo cause di forza maggiore, o qualora la sua risoluzione risulti inadeguata e perciò inefficace, esiterà in una non conformità maggiore (“NC” maiuscolo) con conseguente correlata applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 6, comma 7 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 193/2007 e adozione di azioni esecutive ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento

Per ciò che concerne gli altri ambiti di cui all'articolo 2, comma 1 lettere b, c, d, e, f) del D.lgs. 27/2021 il personale della ACL che esegue i CU deve adottare le azioni conseguenti alle non conformità minori (nc) rilevate in coerenza con la specifica normativa di settore utilizzando il Modello 4 adattandolo opportunamente alle specificità del caso.

7.1.2 Gestione delle non conformità maggiori (NC)

Nei casi in cui il personale (dirigenziale e non) che esegue i CU rilevi non conformità maggiori (NC), e fatta salva la contestazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa sanzionatoria settoriale, dette non conformità devono essere gestite dalla ACL con l'adozione di un opportuno provvedimento. (diverso dalle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 7, del D.lgs. n. 193/2007) ai sensi degli artt. 137 e 138 del Regolamento. A tal fine la figura competente individuata dagli atti e regolamenti ASL, ovvero il direttore del competente Servizio o il dirigente veterinario/medico a tal fine delegato dal medesimo direttore, emette il provvedimento finale di carattere ordinatorio, di natura urgente e/o cautelare (ad esempio, sospensioni delle operazioni o chiusura in toto o in parte degli stabilimenti, ecc.), ai sensi degli artt. 137 e 138 del Regolamento, utilizzando il **Modello 5 – “Provvedimenti amministrativi ai sensi del Reg. (UE) 2017/625”**, redatto tenendo conto delle indicazioni riportate nelle note, in relazione alle non conformità rilevate in sede di CU (documentate ad esempio nel relativo Modello 1 – “Verbale di controllo ufficiale” o nel Modello 3 – “Rapporto finale di audit”). A questo proposito, è necessario tenere in considerazione che le azioni che possono essere adottate dalla AC conformemente al predetto art. 138 comprendono, ai sensi del paragrafo 1, ogni misura opportuna *“per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi”* e che *“nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità”*. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, alle autorità competenti che



“*adottano ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire la conformità alla normativa*” è lasciato ampio margine d'azione dalla locuzione “*tra cui i seguenti*”, che precede l'elenco non esaustivo dei possibili provvedimenti, dalla lettera a) alla lettera k).

Anche il personale (dirigenziale e non) che esegue i CU, allo scopo preventivamente legittimato con atto del direttore del Servizio, tramite il Modello 4 – “Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive”, può rendere immediatamente efficaci, per motivi cautelari e/o in caso di urgenza per la tutela della salute pubblica, le misure di cui all'art. 138 del Regolamento, anche in assenza della comunicazione dell'avvio del procedimento (ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.). A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, tra i provvedimenti che il personale che esegue i CU potrebbe adottare immediatamente si citano: il blocco ufficiale di cui al Dlgs 27/2021, art. 5, comma 2; la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte dello stabilimento, della sede o dei locali dell'operatore; ecc. Gli atti sono immediatamente (nella stessa giornata lavorativa o in casi particolari in quelle immediatamente successive) trasmessi alla predetta figura ASL, individuata come dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale o al dirigente medico/veterinario delegato, che verifica in tempi ragionevolmente brevi la legittimità ed il merito di quanto imposto con procedura d'urgenza ed adotta il provvedimento definitivo entro 48 ore dal termine del controllo.

Una necessaria puntualizzazione merita inoltre l'adozione del provvedimento di cui alla lettera g) del citato paragrafo 2 dell'art. 138, ovvero “*il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci*”. Si consideri che per gli alimenti che rappresentano un grave rischio per la salute del consumatore è infatti previsto il possibile ricorso al Sistema di Allarme Rapido RASFF (*Rapid Alert System for Food and Feed*), per l'attivazione del quale le AC utilizzano il modello per la trasmissione della notifica previsto a livello comunitario secondo le procedure e la tempistica disposte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 agli articoli: 16 (Notifiche di non conformità), 17 (Notifiche di allarme), 18 (Notifiche di informazione), 19 (Notifiche di notizie), 21 (Notifiche di frode alimentare) e 22 (Notifiche di follow-up). Tale misura risponde all'esigenza primaria di tutelare la salute pubblica quando sia stata accertata una condizione di “grave” rischio, così come delineato in combinato disposto dall'art. 14, paragrafi 2, 3 e 4 (in quest'ultimo caso riguardo alla determinazione della “dannosità” per la salute), e dall'art. 50, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 178/2002. Il legislatore comunitario, infatti, non si accontenta solo di giustificare la “presunzione di rischio” di cui al paragrafo 6 del richiamato art. 14 del Regolamento (CE) n. 178/2002 e quindi il provvedimento di ritiro e/o richiamo che su quella presunzione necessariamente si fonda, ma richiede che l'AC proceda comunque ad una valutazione approfondita, benché sollecita, riguardo alla concretezza e gravità del rischio stesso.

Per l'eventuale revoca dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 138 del Regolamento, l'ACL procede a successivo CU di follow-up per la verifica della risoluzione delle non conformità e redige il Modello 1 – “Verbale di controllo ufficiale” nel quale formalizza la propria valutazione delle azioni correttive adottate dall'operatore esprimendo, per gli ambiti di controllo interessati, un giudizio di conformità o di non conformità. Per quanto riguarda le modalità di verifica delle azioni correttive adottate dall'operatore del settore si rimanda a quanto sopra riportato.

In ogni caso, terminate le esigenze che hanno reso necessarie le misure adottate ai sensi degli artt. 137 e 138 del Regolamento, dette misure dovranno essere revocate con un provvedimento esplicito di competenza della figura individuata dagli atti e regolamenti ASL, ovvero il direttore del competente Servizio o il dirigente veterinario/medico a tal fine delegato dal medesimo direttore e identificabile nel responsabile del procedimento.

Tutti gli altri atti eventuali, *in primis* quelli legati all'autotutela amministrativa decisoria (annullamenti, convalide, rettifiche *et similia*), devono essere adottati dal direttore della struttura o da un dirigente veterinario/medico responsabile di procedimento, a seguito della valutazione di merito e legittimità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le ACL definiscono le modalità di verifica del rispetto dei tempi di funzionamento del “processo”.

L'adozione da parte dell'ACL delle predette misure per la gestione delle non conformità, minori o maggiori, non esclude l'applicazione di quanto previsto dalla normativa nazionale in tema di procedimento amministrativo sanzionatorio ed in tema di procedimento penale.

La sanzione amministrativa se non immediatamente contestata dovrà esserlo una volta adottate le azioni esecutive.

Mai dovrà essere applicata una sanzione amministrativa in sostituzione di una azione esecutiva tra quelle previste dall'articolo 138 del regolamento.

7.1.3 Blocco ufficiale

Nell'ambito dei provvedimenti amministrativi si colloca anche il blocco ufficiale, così come definito dal Regolamento, ovvero *“la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti”*. Nell'ambito dell'ordinamento nazionale, il D. Lgs. n. 27/2021, che reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento stesso, stabilisce che il blocco ufficiale rappresenta una misura che può essere utilizzata dalle autorità competenti al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento, nei casi residuali rispetto a quelli in cui vi siano le condizioni per procedere con il sequestro amministrativo – ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689/1981 – o con una delle forme di sequestro previste dal codice di procedura penale.

Il blocco ufficiale determina la sottrazione temporanea della disponibilità di animali e merci soggetti a controlli ufficiali, per prevenire che detti animali e merci siano rimossi o manomessi in attesa di elementi che portino ad una decisione definitiva sulla loro destinazione.

Tuttavia il blocco ufficiale non è catalogabile tra le tipologie di sequestro in quanto, a differenza delle forme di sequestro sopra richiamate, l'ordinamento nazionale non stabilisce procedure specifiche per la sua attuazione. Il blocco ufficiale va quindi inquadrato come una misura adottabile con provvedimento amministrativo, ovvero con Modello 5 – “Provvedimenti amministrativi ai sensi del Reg. (UE) 2017/625”, nei confronti del quale l'operatore interessato può fare ricorso nei modi e nei termini previsti per i ricorsi ai provvedimenti amministrativi.

Il blocco ufficiale rappresenta una misura che si presta ad essere applicata, in particolare, nei casi di sospetta non conformità (ai sensi dell'art. 137 del Regolamento), connotandosi pertanto come un provvedimento di carattere temporaneo nelle more di una decisione della ACL, che può quindi preludere ad ulteriori misure (ad esempio, un sequestro) nei casi in cui la non conformità sia confermata ed annoverata come illecito amministrativo o penale.

Si rammenta, infine, come il D. Lgs. n. 27/2021 contempli l'adozione del blocco ufficiale anche ai sensi dell'art. 138 del Regolamento (“Azioni in caso di accertata non conformità”) e, pertanto, in caso di riscontro di non conformità può rappresentare, residualmente, una misura temporanea che precede l'adozione di successivi provvedimenti su animali o merci da parte della ACL, quando questa valuti che non ricorrano le condizioni per procedere con le forme di sequestro esplicitamente previste dall'ordinamento nazionale.



7.2 Procedimento amministrativo sanzionatorio

Rientrano nel procedimento amministrativo sanzionatorio i casi in cui il personale che esegue i CU accerti violazioni nei settori di competenza per le quali è prevista la sanzione amministrativa. In tali casi è comunque necessario che la ACL valuti preliminarmente se si tratti di violazioni sanabili accertate per la prima volta in quanto, in caso affermativo, la stessa ACL è tenuta ad applicare l'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91/2014 secondo le indicazioni di cui al paragrafo 7.2.1 (applicazione dell'istituto della diffida).

Invece, qualora non ricorrano le condizioni per applicare l'istituto della diffida, è necessaria la formale contestazione da parte della ACL che ha accertato l'illecito all'Operatore del settore, ai sensi della legge n. 689/1981, con la redazione di apposito atto distinto ma collegato. A tal fine, sulla base degli atti di accertamento redatti dal personale che ha effettuato il CU, la ACL redige l'apposito processo **Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 (Modello 6)**.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio, in parte distinto da quello che esita nell'adozione dei provvedimenti per la gestione del rischio da parte della ACL, prende avvio dall'attività di accertamento e di contestazione di un illecito verso un soggetto ritenuto responsabile dai diversi organi di controllo; segue una fase istruttoria con possibilità, per il trasgressore, di addurre fatti o considerazioni riguardanti il proprio operato o la legittimità dell'atto di accertamento, attraverso scritti, documenti e con la propria audizione da parte dell'Autorità competente a ricevere il rapporto (*vide infra* sull'impugnazione degli atti). Di questo procedimento costituiscono atti di accertamento il Modello 1 – “Verbale di controllo ufficiale” e il Modello 4 – “Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive” oltre ogni altro atto o documentazione accessoria che serva a descrivere i fatti accertati. Tutti devono essere notificati al trasgressore e agli altri soggetti e nei termini previsti dalla Legge. Gli agenti accertatori sono tenuti alla trasmissione del rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981, trascorsi 60 giorni dalla notifica qualora non sia stata comunicata l'avvenuta estinzione col pagamento in misura ridotta o l'archiviazione. Come già citato in premessa, la L. n. 71/2021 è intervenuta modificando l'art. 1, comma 4, del D.L.

n. 91/2014 relativamente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura “ultraridotta”, stabilendo che *“Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”*. A tal proposito si evidenzia che, in base i chiarimenti forniti dal Ministero della Salute con la circolare n. 27904 del 05.07.2023, il pagamento in misura “ultraridotta” di cui al comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 91/2014, è applicabile anche alle violazioni nei settori di cui al D.Lgs n. 27/2021 nel caso in cui il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Il personale che effettua il CU quando procede al sequestro “cautelare”, ai sensi dell'art. 13 - secondo capoverso - e dell'art. 19 della stessa legge n. 689/1981, delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa redige il **Modello 7 – “Verbale di sequestro amministrativo cautelare”**.

I sequestri cautelari (atti ablativi previsti nell'ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo che servono a togliere dalla disponibilità dei trasgressori un bene ed a impedirne la circolazione al fine dell'applicazione della confisca rendendo effettiva la sanzione accessoria), sono adottati dal personale di controllo e soggetti alla valutazione dell'Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge n. 689/81.



Ogni decisione sulla legittimità, sul dissequestro, sulla confisca o sulla restituzione rientra nella competenza di quest'ultima.

7.2.1 Applicazione dell'istituto della diffida

Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali ai sensi del Regolamento nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 27/2021, qualora accertino per la prima volta una violazione sanabile delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare che comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, sono tenute ad applicare l'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, e così come modificato, da ultimo, dalla legge n. 71/2021. In tali casi la ACL, in qualità di organo di controllo incaricato, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.

È necessario sottolineare che la diffida è applicabile solo nel caso in cui venga accertata una condotta che sia censurata dall'Ordinamento con la sanzione amministrativa pecuniaria e quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- la violazione sia sanabile, e
- i prodotti non conformi non siano già stati immessi in commercio, anche solo in parte, e
- la violazione sia accertata per la prima volta.

Per **violazioni sanabili** devono intendersi gli *“errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione”* oppure le *“violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”*.

Nel definire i limiti della elidibilità un ulteriore criterio è stabilito dallo stesso decreto-legge 91/2014 che non consente l'applicazione della diffida nel caso in cui i prodotti non conformi siano, anche solo in parte, già stati oggetto di **immissione in commercio**.

Quindi, deve intendersi non diffidabile ogni comportamento illecito le cui conseguenze non possano essere gestite immediatamente dal trasgressore e quando sussista un rischio, anche solo potenziale, per la salute dei consumatori. Questo va tenuto in considerazione, ad esempio, quando l'oggetto dell'accertamento non è la conformità di un prodotto quanto piuttosto il rispetto di requisiti generali di igiene, la predisposizione o l'applicazione di procedure basate sui principi del sistema HACCP, o ancora la violazione delle altre disposizioni in materia di controlli ufficiali e di sicurezza alimentare quali quelle sulla rintracciabilità.

La ACL dovrà quindi valutare se le condotte oggetto di accertamento di illecito possano aver, anche solo potenzialmente, cagionato una non conformità o un problema di sicurezza a un prodotto già immesso sul mercato sotto qualsiasi forma, ed in tal caso non applicare la diffida ma piuttosto accertare e contestare l'illecito dopo aver adottato le necessarie misure previste dall'art. 138 del Regolamento.

La valutazione non comporta in alcun modo la documentazione dell'esistenza effettiva di una non conformità di un prodotto ma può limitarsi esclusivamente alla sola potenzialità del fatto, quale limite insuperabile di applicabilità della diffida.

Con riferimento all'immissione in commercio del prodotto non conforme si precisa che una violazione non può essere considerata sanabile se interessi un prodotto o parte di prodotto presente in un punto vendita al dettaglio (a cui può accedere il consumatore finale) o possa essere già nella disponibilità dello stesso consumatore finale. Invece può essere ancora sanabile la violazione accertata su un prodotto che è ancora nella disponibilità di un altro operatore a valle rispetto a quello che ha commesso l'illecito (ad esempio una piattaforma di distribuzione) che sia in grado di assicurarne il ritiro completo e tempestivo o il trattamento ai fini della eliminazione della non conformità rilevata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per quanto riguarda le violazioni accertate mediante analisi di laboratorio i cui esiti sono comunicati tempestivamente dai laboratori ufficiali alla AC che ha disposto il campionamento, si precisa che qualora il campionamento abbia riguardato prodotti già immessi in commercio, secondo la definizione sopra fornita, l'AC procede ai sensi dell'art. 15 della legge n. 689/1981. Di contro, se il campionamento è stato effettuato su un prodotto non ancora immesso in commercio, e qualora l'irregolarità riscontrata sia effettivamente "sanabile" (in relazione alla categoria di prodotto/denominazione dichiarata) mediante trattamenti/correzioni/pratiche autorizzate, l'AC provvede alla diffida.

Qualora le condizioni di cui sopra rendano possibile l'applicazione della diffida, la ACL deve infine verificare se ricorra anche il requisito della **prima volta** dell'accertamento della violazione e, quindi, che non esistano precedenti accertamenti di identiche violazioni sulla base delle informazioni in possesso dell'ufficio, ottenibili attraverso la consultazione delle banche dati a disposizione o di qualsiasi altro archivio o raccolta documentale avente natura ufficiale. A tal fine la ACL deve fare riferimento ai seguenti criteri:

- non si tratta di «prima volta» se le violazioni accertate e le relative norme sanzionatorie sono identiche fino al maggior livello di dettaglio possibile (articolo, paragrafo o lettera) a quelle individuate nell'accertamento precedente. Qualora le disposizioni violate risultino diverse, ad esempio in seguito ad aggiornamenti normativi, l'istituto della diffida può essere applicato;
- la verifica di accertamenti di identiche violazioni deve riguardare i 5 anni precedenti alla data in cui è stata commessa la violazione accertata; ciò in analogia a quanto previsto all'art. 28 della Legge n. 689/1981 e all'art. 22 del d.lgs. n. 231/2001 relativamente al termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni.

Relativamente alle circostanze in cui applicare o meno la diffida, in questa sede non si ritiene di dover fornire un elenco, per sua natura non esauriente, ma si rimanda all'applicazione dei principi sopra descritti.

La valutazione dell'applicabilità della diffida alla fattispecie specifica è sempre in capo all'organo incaricato del controllo ufficiale che, a tal proposito, può tenere in considerazione i chiarimenti forniti dalla citata circolare ministeriale n. 27904 del 05.07.2023 relativamente agli specifici settori di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 27/2021.

Si evidenzia, ad ogni modo, come la diffida sia applicabile solo nel caso in cui venga accertata una non conformità punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Pertanto, da un punto di vista procedurale, qualora la non conformità rilevata in un controllo ufficiale consista in un illecito amministrativo, l'ACL deve valutare se ricorrano o meno le condizioni per applicare l'istituto della diffida oppure per procedere con la contestazione dell'illecito.

Qualora l'ACL, alla luce delle proprie valutazioni e accertamenti, ritenga che la diffida non sia applicabile procede alla contestazione della violazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689/1981.

Invece, qualora l'ACL ritenga che la diffida sia applicabile, procede con l'adozione del relativo atto, utilizzando il **Modello 8 – "Atto di diffida"**, nel quale diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni (di legge) violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. L'atto di diffida è adottato dal direttore del competente Servizio, o da personale da lui delegato, e può essere notificato tramite consegna a mano all'operatore o tramite invio a mezzo PEC. La diffida deve intendersi atto definitivo e, quindi, conoscibile solo dal Giudice e non impugnabile amministrativamente, seppure resti ferma l'applicabilità dell'istituto di autotutela dell'annullamento d'ufficio (art. 21-*nonies* della legge n. 241/90). L'applicazione della diffida è possibile anche qualora la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da altri provvedimenti amministrativi (ad es. inibitori e/o sospensivi).

Il termine da concedersi al trasgressore per adempiere a quanto previsto nell'atto di diffida è di 30 giorni dalla data di notifica dello stesso. Tale termine è sospensivo dei termini previsti per la notificazione degli



estremi della violazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981 (90 giorni per i soggetti residenti sul territorio nazionale e 360 giorni nel caso di soggetti residenti all'estero) che decorrono dall'accertamento della violazione. Quindi se la notifica della diffida avviene in una data successiva a quella dell'accertamento dell'illecito i soprariportati termini per la notificazione della violazione si sospendono in attesa che decorra il termine di 30 giorni per l'ottemperanza alle prescrizioni impartite con l'atto di diffida. Qualora alla scadenza dei 30 giorni la diffida non sia stata adempiuta, riprenderà quindi il decorso del (rimanente) termine per procedere alla contestazione dell'illecito ed alla sua notifica ai soggetti responsabili.

Gli interessati hanno la possibilità di chiedere, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto di diffida, la disapplicazione della diffida stessa, optando volontariamente per la contestazione dell'illecito amministrativo da parte dell'organo accertatore, ma usufruendo in tal caso della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta o ultraridotta della sanzione prevista.

Allo scadere del termine di 30 giorni concesso per l'adempimento delle prescrizioni a risoluzione delle violazioni sanabili, l'ACL che ha accertato la violazione verifica che il trasgressore abbia adempiuto. Nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni, gli agenti accertatori procedono alla contestazione immediata o alla notifica degli estremi della violazione originariamente accertata entro i termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, utilizzando il **Modello 9 – “Verbale di contestazione di illecito amministrativo per mancata ottemperanza ad atto di diffida”** dandone comunicazione al competente Ufficio sanzioni.

In caso di mancato adempimento delle prescrizioni, è esclusa la possibilità di applicazione del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge n. 689/1981 e la conseguente applicazione dell'ulteriore riduzione del trenta per cento prevista dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 91/2014.

Gli atti del procedimento sono trasmessi alla AC di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981 che stabilisce con apposita Ordinanza-Ingiunzione l'ammontare della sanzione tra il minimo ed il massimo edittale tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 dello stesso atto normativo e di quelli ulteriori eventualmente previsti dalle norme che disciplinano i settori di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 27/2021.

È fatta salva l'applicazione dell'art. 24 della legge n. 689/1981, nel caso in cui dall'accertamento di un illecito amministrativo, conseguente alla mancata ottemperanza alla diffida, dipenda la sussistenza di un reato. In questi casi il giudice penale è competente a decidere sulla predetta violazione amministrativa.

La nota del Ministero della Salute 27904 del 5 luglio 2023, nel punto A) Campo si applicazione, specifica che *“L'istituto della diffida non si applica in caso di violazione dei requisiti generali in materia di igiene di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) 852/2004 e dei requisiti specifici in materia di igiene di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) 853/2004 ed in caso di omessa predisposizione di procedure di autocontrollo.”*

7.3 Procedimento penale

Rientra nell'ambito del procedimento penale la rilevazione di illeciti di cui al codice penale (c.p.) ed al codice di procedura penale (c.p.p) approvato con D.P.R. n. 447/1988, che prevede la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria direttamente da parte dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG).

Il personale della ACL con la qualifica di UPG procede al sequestro preventivo/probatorio (di animali o merci) ai sensi degli articoli 321 e 354 del c.p.p. utilizzando il **Modello 10 – “Verbale di sequestro preventivo o probatorio ai sensi dell'art. 321 e dell'art. 354, secondo comma - ultimo periodo, del c.p.p.”** qualora si ravvisi:

- il pericolo che la libera disponibilità delle cose pertinenti il reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di questo, ovvero agevolare la commissione di altri reati;
- la necessità e l'urgenza di acquisire il corpo di reato e/o le cose ad esso pertinenti ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti su cui si indaga.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tale provvedimento dovrà essere disposto o convalidato dall'Autorità Giudiziaria (AG).

Inoltre si evidenzia come il 30 dicembre 2022 sia entrato in vigore il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che, all'art. 70, modifica la L. 30 aprile 1962, n. 283, introducendo nuove procedure per l'estinzione dei reati contravvenzionali *"in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande"*. Con gli articoli dal 12-ter al 12-nonies della L. n. 283/1962, sono disposte modalità di *"estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore"*.

Si precisa che il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni introdotto dal D. Lgs. n. 150/2022 riguarda i soli illeciti penali aventi le caratteristiche indicate nell'art. 12-ter della legge n. 283/1962. Conseguentemente, negli altri casi continua ad applicarsi quanto già previsto dal codice di procedura penale (c.p.p.).

Al fine di consentire un'applicazione uniforme di quanto previsto dall'art. 70 del D.Lgs. n. 150/2022 si forniscono le seguenti indicazioni operative e la modulistica che può essere utilizzata, fermo restando quanto stabilito negli articoli dal 12-ter al 12-nonies della L. n. 283/1962.

7.3.1 Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore

Le contravvenzioni di cui si tratta sono quelle previste dalla legge n. 283/1962 e da altre disposizioni aventi forza di legge *"in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande"*, che hanno *"cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, o la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta, a quella dell'arresto"*.

La procedura descritta di seguito, pertanto, non si applica laddove le contravvenzioni concorrano con uno o più delitti o, comunque, laddove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12-ter della Legge 283/1962.

In riferimento al campo di applicazione della procedura introdotta dall'art. 70 del D.lgs. 150/2022, si rammenta che la violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 nel vigente quadro giuridico costituisce di norma illecito amministrativo ed è sanzionata dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190.

In presenza di illeciti penali aventi le caratteristiche indicate nell'art. 12-ter della legge n. 283/1962, il competente Servizio della ACL, in qualità di organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del Codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione avvalendosi del **Modello 11 – "Verbale di prescrizione ai sensi dell'art. 12-ter della L. 283/1962"** e fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. Con la prescrizione il competente Servizio della ACL impone, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.

Le finalità di tale prescrizione sono quelle di elidere le conseguenze dannose o pericolose legate all'illecito e consentire l'estinzione della contravvenzione.

Copia della prescrizione è notificata anche al rappresentante legale dell'impresa presso la quale opera il contravventore.

Il competente Servizio della ACL deve comunque riferire al pubblico ministero la notizia di reato - tramite il portale Notizie di Reato, o con le consuete altre modalità previste - relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, congiuntamente al verbale con cui sono state impartite le prescrizioni (Modello 11 – "Verbale di prescrizione ai sensi dell'art. 12-ter della L. 283/1962") ed al verbale di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

identificazione (art. 349 c.p.p.), di formulazione degli avvisi ai fini delle notifiche (art. 161, comma 1 c.p.p.), di elezione/dichiarazione di domicilio (art. 161, comma 1 c.p.p.) e di nomina di difensore.

La Procura conserva potere di intervento e qualora non ritenga idonee le indicazioni e le prescrizioni impartite dal competente Servizio della ACL, può disporre la modifica.

In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il competente Servizio della ACL può prorogare il termine per l'adempimento delle prescrizioni per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato, il competente Servizio della ACL che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e il termine previsti nella prescrizione. Pertanto l'ACL procede, di fatto, ad un CU di follow-up e redige quindi il Modello 1 – “Verbale di controllo ufficiale” nel quale formalizza quanto rilevato e la propria valutazione delle azioni correttive adottate dall'operatore (per eliminare le conseguenze dannose o pericolose legate all'illecito) esprimendo, pertanto, per gli ambiti di controllo interessati, un giudizio di conformità o di non conformità.

In caso di adempimento, il competente Servizio della ACL ammette il contravventore, avvalendosi del **Modello 12 – “Ammissione al pagamento in sede amministrativa”**, a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato.

Al più tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, il competente Servizio della ACL comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma di denaro.

Quando la prescrizione non è adempiuta, il competente Servizio della ACL ne dà comunicazione al pubblico ministero, nonché al contravventore medesimo, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Analogamente, il competente Servizio della ACL dà comunicazione al Pubblico Ministero anche nel caso in cui la somma di denaro non sia stata pagata.

Inoltre esiste la possibilità per il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro (pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa), di richiedere al pubblico ministero, entro il sopra indicato termine di trenta giorni previsti per il pagamento, di svolgere in alternativa dei lavori di pubblica utilità, ai sensi e secondo le modalità disposte dall'art. 12-*quinqüies*, legge n. 283/1962. Tale richiesta è comunicata al competente Servizio della ACL, quale organo accertatore.

La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono poi determinati dal pubblico ministero con decreto che sarà notificato al contravventore e comunicato al competente Servizio della ACL, nonché all'autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Il competente Servizio della ACL, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilità, viene informato dell'avvenuto svolgimento o meno di tale attività lavorativa da parte dell'autorità incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso in cui il contravventore si avvalga della facoltà di interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato, il competente Servizio della ACL potrà altresì ricevere da parte dello stesso contravventore l'attestazione dell'avvenuto pagamento della somma di denaro dovuta. Di questo il competente Servizio della ACL ne deve dare immediata comunicazione al pubblico ministero.

Infine, c'è anche la possibilità che il pubblico ministero prenda notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceva da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, e ne dia comunicazione al competente Servizio della ACL affinché, con le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, provveda agli adempimenti di cui agli articoli 12-*ter* e 12-*quater* della Legge 283/1962. In questo caso il competente Servizio della ACL deve informare il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero. In particolare, entro detto termine, il competente Servizio della ACL deve informare il pubblico ministero di aver impartito una prescrizione oppure di non ritenere di dover impartire alcuna prescrizione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Ricorso avverso i provvedimenti adottati dall'ACL

8.1 Ricorso amministrativo

Definito il quadro dei ruoli e responsabilità è opportuno disporre di precise indicazioni sui destinatari, sempre all'interno dell'ASL, e sulle modalità con cui gli interessati possono proporre eventuali ricorsi.

Per affrontare in maniera organica la problematica bisogna tenere in considerazione alcuni elementi ovvero la natura dell'atto, in senso tecnico – giuridico, il soggetto adottante e la struttura dell'Ente ove questi è incardinato; in particolare rileva l'esistenza di una figura posta in termini di sovra ordinazione, anche solo funzionale, che abbia titolo nell' Ente a valutare gli atti adottati da altro soggetto.

Gli atti possono avere valore provvedimentale o meno ed essere considerati definitivi o non definitivi; queste caratteristiche condizionano la loro impugnabilità amministrativa.

Il D.P.R. 1199/1971 definisce le tipologie di ricorso amministrativo e la procedura.

Il ricorso gerarchico propriamente detto è previsto dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971, secondo il quale *“Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse...”*. Pertanto gli atti non definitivi sono impugnabili con questa modalità presso l'organo funzionalmente sovraordinato (da intendersi anche *sensu latu*), se esistente.

Nel caso invece del cosiddetto “ricorso improprio”, esso viene presentato ad un organo della pubblica amministrazione che non ha rapporti di tipo gerarchico con l'amministrazione che ha prodotto l'atto, ferma restando la rispondenza dell'atto alla caratteristica di non definitività.

Tra gli atti allegati alle procedure operative, quelli non definitivi, a carattere non provvedimentale, o meramente ricognitivi sono: il Modello 1 – “Verbale di controllo ufficiale”, il Modello 3 – “Rapporto finale di audit” e Modello 4 – “Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive”.

Tra questi il Modello 1 – “Verbale di controllo ufficiale” si ritiene non sia direttamente impugnabile in quanto non influisce di per sé nel comportamento che il destinatario deve adottare, in quanto dovrebbe contenere solo le evidenze raccolte, ovvero i fatti constatati; questo atto di accertamento deve invece essere valutato insieme al Modello 4 – “Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive” di cui è il presupposto, e che è senz'altro oggetto di impugnazione amministrativa, ponendo in capo al destinatario obblighi.

Riguardo alla figura cui deve essere indirizzato il ricorso, fatte salve le modalità di presentazione dei ricorsi contro gli atti definitivi e contro le ordinanze correlate al procedimento sanzionatorio amministrativo di cui al successivo punto 8.1, si dovrà tenere in considerazione chi sia il soggetto adottante gli atti da impugnare e quelli a questo anche solo funzionalmente sovraordinati.

Riassumendo, salvo diversa allocazione delle responsabilità, il ricorso avverso i provvedimenti esplicitamente dichiarati come non definitivi dovrebbe essere proposto alla ASL, presso la struttura il cui personale ha redatto l'atto e quindi secondo il del D.P.R. 1199/1971 *“...all' organo indicato nella comunicazione (o nell'atto stesso) o a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente (presso la sede) o mediante notificazione (anche posta elettronica certificata)...”*, nel termine di trentagioni.

L'esame dovrà essere effettuato e le conclusioni tratte dal direttore della struttura, seppure non qualificabile in senso stretto come “organo”, o da un Dirigente Medico /veterinario delegato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora difetti l'interesse personale, concreto ed attuale in capo al ricorrente, fermi restando i principi del “soccorso istruttorio”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La decisione deve essere assunta con provvedimento espresso e motivato.

Può essere disposta d'ufficio o a domanda, la sospensione dell'efficacia ai sensi dell'articolo 21-quater della legge n. 241/1990 e dell'articolo 3 del D.P.R. n. 1199/1971, *“d'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.”*

Qualora invece i provvedimenti abbiano carattere definitivo (azioni assunte ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento) questi possono essere impugnati esclusivamente di fronte al TAR (ricorso giurisdizionale) entro 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso oppure davanti al Presidente della Repubblica (ricorso amministrativo straordinario) entro 120 giorni.

8.2 Impugnazione atti adottati nell'ambito del procedimento di accertamento ai sensi dalla legge n. 689 del 1981

L'impugnazione degli atti adottati nell'ambito del procedimento di accertamento di illecito amministrativo è normato dalla legge n. 689 del 1981.

Si rammenta che ogni atto reca l'indicazione del ricorso attivabile per la sua impugnazione.

La presentazione di scritti difensivi nel contesto dell'accertamento e contestazione di un illecito amministrativo, definito dalla Legge n. 689 del 1981, non è una tipologia di impugnazione né propria né impropria; ciò comporta che la presentazione di scritti difensivi non implica l'instaurazione di un procedimento amministrativo a se stante né impone tanto meno l'emanazione di un provvedimento espresso di decisione, diverso dall'ordinanza di pagamento o archiviazione. Inoltre non sospende i termini per il pagamento in misura ridotta. I termini di presentazione degli scritti difensivi possono pertanto non intendersi tassativi, rimanendo nella potestà discrezionale della P.A. il valutarne il contenuto anche se proposti decorsi 30 giorni.

8.3 Autotutela amministrativa artt. 21-quinquies e 21-novies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Per “autotutela amministrativa” si intende la capacità della P.A. di rimuovere in maniera autonoma ed immediata gli ostacoli che le si pongono per la migliore tutela dell'interesse pubblico affidatole. Difatti l'azione amministrativa deve sempre informarsi alla Legge ed al temperamento degli interessi coinvolti; ciò significa che ogni qualvolta la P.A. abbia contezza che un atto sul quale ha sindacato sia impropriamente lesivo di una posizione giuridica soggettiva, interesse legittimo o diritto soggettivo che sia, deve valutarne l'espunzione anche quando questo non sia richiesto, o lo sia in maniera impropria, dai destinatari, in quanto soluzione che meglio tutela l'interesse pubblico.

Di tutti gli atti definitivi e non può essere disposto, quindi, d'ufficio o ad istanza di parte, l'annullamento o la revoca quando vi siano motivi di interesse pubblico e secondo quanto previsto dagli artt. 21-novies e 21-quinquies della L. n. 241/1990 e s.m.i.

La richiesta di annullamento non instaura un procedimento amministrativo e pertanto non vengono sospesi termini e non è necessaria una decisione esplicita sulla richiesta.

Quando ricorrono i presupposti di opportunità, di fatto e di diritto l'organo che ha adottato l'atto o quello che ne sia legittimato dalla Legge, adotta un provvedimento motivato di riforma o di annullamento totale o parziale di un atto amministrativo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8.4 Sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo

Quando ne ravvisi la necessità l'organo che ha adottato l'atto o quello che decide sulla sua impugnazione, con provvedimento motivato, ne dispone la sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione.

Quali parametri di riferimenti da considerarsi per tale decisione, sia che ci si trovi o meno in ambito contenzioso, possono in via analogica soccorrere due principi tenuti sempre in considerazione dalle P.A. o dal Giudice come presupposti di un atto cautelare, ovvero il "*fumus bonis iuris*" ed il "*periculum in mora*". Il titolare della decisione sul ricorso amministrativo ed in generale chiunque debba effettuare il controllo di legittimità e merito su un atto amministrativo dovrà considerare di sospenderne gli effetti prima della riforma

o dell'annullamento quando:

1. vi sia, già prima di una esauriente analisi, l'evidenza di una potenziale fondatezza delle motivazioni addotte dal ricorrente o un vizio di legittimità o di merito in ragione di cui la migliore tutela degli interessi pubblici richiederebbe l'espunzione dell'atto dall'ordinamento;
2. nel tempo necessario per la decisione di merito del ricorso si possa cagionare un danno grave e non rimediabile al ricorrente e quindi si renda più difficoltosa la futura attuazione della decisione di merito o aumenti lo stato di insoddisfazione della posizione tutelata.

Allegati:

Modello 1 - Verbale di controllo ufficiale;

Modello 2 - Piano di audit;

Modello 3 - Rapporto finale di audit;

Modello 4 - Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive;

Modello 5 - Provvedimenti amministrativi ai sensi del Reg. (UE) 2017/625;

Modello 6 - Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981;

Modello 7 - Verbale di sequestro amministrativo cautelare;

Modello 8 - Atto di diffida;

Modello 9 - Verbale di contestazione di illecito amministrativo per mancata ottemperanza ad atto di diffida;

Modello 10 - Verbale di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 321 e dell'art. 354, secondo comma, ultimo periodo, del c.p.p.;

Modello 11 – Verbale di prescrizione ai sensi dell'art. 12-ter della L. n. 283/1962.



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO UFFICIALE:

Ragione Sociale Codice Fiscale/PIVA:
Sede legale sita in piazza/via nel Comune di (.....)
Telefono: PEC/mail
Sede operativa sita in piazza/via nel Comune di (.....)
Telefono: PEC/mail
Riconosciuta/registrata ai sensi del con numero (3)
di cui è titolare/legale rappresentante il/la Sig/Sig.ra.

Il/I sottoscritto/i (2) con la qualifica di (2)
incaricato del CU, dalle ore alle ore del ha/hanno effettuato
un controllo ufficiale nello stabilimento sopra indicato, alla presenza del Rappresentante della ditta per il controllo:
Sig/Sig.ra. nato/a il a (.....), qualifica
..... identificato/a a mezzo di
Altre persone eventualmente presenti:

Ai presenti è stata resa nota la motivazione del Controllo Ufficiale: (4):

☐ Programmato (specificare il Piano di controllo) ☐ Follow-up
☐ Pratica SUAPE ☐ Richiesta operatore ☐ Richiesta altre Autorità/Enti
☐ Allerta ☐ Altro: (specificare)

Attività oggetto del controllo ufficiale (5):

Metodi e tecniche del controllo ufficiale (6) ☐ Ispezione ☐ Audit ☐ Altro (specificare)

Ambiti del controllo (7)		Risultanze (8)							Evidenze (9)
		C	c	nc	NC	snc	nv	na	
1	Riconoscimento/registrazione								
2	Condizioni strutturali ed attrezzature								
3	Condizioni di pulizia e sanificazione								
4	Igiene del personale e delle lavorazioni								
5	Formazione del personale								
6	Lotta agli infestanti								
7	Gestione scarti, rifiuti e sottoprodotti di origine animale								
8	Approvvigionamento idrico								
9	Rintracciabilità, ritiro/richiamo								
10	Materie prime, semilavorati e prodotti finiti								
11	Etichettatura								
12	Sistema di stoccaggio e trasporto								
13	HACCP								
14	Criteri microbiologici (Reg. CE 2073/2005 e s.m.i.)								

Legenda delle risultanze del controllo ufficiale: "C": Conforme; "c": conforme con indicazioni di miglioramento; "nc": non conformità minore; "NC": non conformità maggiore; "snc": sospetta non conformità; "nv": non valutato; "na": non applicabile.

Per la Ditta

Timbro e firma dell'Operatore ASL



ASL _____ del _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

Area for handwritten notes or observations, consisting of multiple horizontal lines.

Per la Ditta

Timbro e firma dell'Operatore ASL



NOTE:

- (1) Il numero del verbale di controllo ufficiale deve avere carattere identificativo (per esempio: n° progressivo / acronimo della SC e del Dipartimento territoriale / anno).
- (2) Riportare i nominativi (nome e cognome per esteso) e le rispettive qualifiche degli Operatori della ACL che hanno effettuato il Controllo Ufficiale.
- (3) Indicare se lo stabilimento è riconosciuto o registrato (cancellare la voce non pertinente) e specificare la relativa norma di settore oltre che il numero di riconoscimento o il numero di registrazione/riferimento alla pratica SUAPE.
- (4) Barrare il motivo per il quale viene effettuato il controllo ufficiale, ovvero se trattasi di controllo ufficiale effettuato:
 - a seguito di una programmazione effettuata dalla ACL (ad es. nell'ambito del Piano regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti o PRCUA o altro Piano regionale/aziendale, ecc.). Specificare il Piano da cui deriva il controllo ufficiale;
 - per follow-up per la verifica delle azioni correttive adottate dall'operatore, specificando l'identificativo dell'atto al quale il controllo ufficiale per follow up di non conformità fa seguito. Il controllo ufficiale per follow-up può essere effettuato, eventualmente, contestualmente ad un controllo programmato (in questo caso andrà barrata anche la casella relativa al controllo programmato);
 - a seguito di una pratica SUAPE;
 - su richiesta dell'operatore;
 - a seguito di richiesta da parte di altre Autorità o Enti come, ad esempio, attività di PG, disposizione di distruzione della merce posta sotto sequestro penale o amministrativo, ecc.;
 - in caso di allerta, al fine di verificare l'attuazione delle procedure di ritiro ed acquisire le liste di distribuzione del prodotto non conforme oltre che ogni documentazione pertinente;
 - per altre ragioni che richiedono un controllo ufficiale non programmato e, quindi, *ad hoc*. In questa voce possono rientrare, ad esempio, i controlli ufficiali effettuati a seguito di sospetta non conformità (che potrà essere, o meno, confermata), segnalazione, ecc.
- (5) Indicare le attività che sono state oggetto del controllo ufficiale tra quelle svolte nello stabilimento (anche con riferimento al nomenclatore della Master List). In particolare, negli stabilimenti che svolgono più tipologie di attività produttive (per le quali lo stabilimento è registrato ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 o riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 o n. 852/2004) è necessario dare evidenza delle attività a cui è relativo il verbale di controllo ufficiale.
- (6) Indicare i metodi/tecniche adottati dall'autorità competente nell'esecuzione del controllo ufficiale. I controlli ufficiali sono effettuati di regola come ispezioni o audit. Qualora, in casi specifici, il controllo ufficiale non rientri nell'ambito di un'ispezione o un audit, deve essere barrata la voce "Altro" e indicato il metodo/tecnica utilizzato tra quelli di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2017/625.
- (7) Gli ambiti del controllo riguardano le aree tematiche oggetto del controllo ufficiale a cui corrispondono i requisiti normativi rispetto ai quali gli Operatori della ACL verificano la conformità. Il controllo riguarda la verifica dei requisiti applicabili, a seconda del caso, alla produzione primaria o a quella post-primaria, stabiliti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e da eventuali norme specifiche (come, ad esempio, il Reg. CE n. 853/2004), oltre che l'implementazione di procedure basate sui principi dell'HACCP.
- (8) Riportare per ciascun ambito del controllo il giudizio derivante dalla valutazione delle evidenze raccolte alla luce dei requisiti normativi. Detto giudizio può essere di conformità ("C" maiuscolo o "c" minuscolo) oppure di non conformità minore ("nc" minuscolo) o maggiore ("NC" maiuscolo). In taluni casi il giudizio può essere di sospetta non conformità ("snc") e, ai sensi dell'art. 137 del regolamento (UE) 2017/625, l'autorità competente deve svolgere un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto. È inoltre necessario lasciare traccia degli ambiti che non sono stati valutati o non immediatamente valutabili ("nv") o che non sono applicabili ("na") nello stabilimento soggetto a controllo ufficiale.
- (9) Le evidenze devono essere descritte e documentate (utilizzando, preferibilmente, anche l'ALLEGATO al Verbale di controllo di ufficiale) in modo sintetico e al contempo esaustivo, comprese le modalità di acquisizione (osservazione, intervista, misurazione, ecc.), attenendosi scrupolosamente ai soli fatti riscontrati ed agli elementi effettivamente verificati/controllati (ad esempio, le attività, gli ambienti, gli impianti, le attrezzature, le persone intervistate, quali e quanti documenti e registrazioni sono stati esaminati, gli strumenti di misurazione impiegati, ecc.) e riportando le circostanze in cui si è svolto il controllo (ad esempio, le fasi produttive o le operazioni in corso). Esse comprendono l'insieme di registrazioni, enunciazioni di fatti o altre informazioni verificabili, relative a ciascun ambito del controllo e attinenti all'obiettivo del controllo stesso che, a titolo esemplificativo, possono essere raccolte per mezzo di:
 - osservazione diretta delle attività in svolgimento, del personale, degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature, delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, ecc.;
 - interviste agli operatori (ad esempio, richiesta di spiegazioni inerenti l'attività svolta, verifica della conoscenza delle azioni da intraprendere, ecc.);



- esame di documenti e registrazioni (ad esempio, procedure di autocontrollo, registrazioni inerenti l'attività di monitoraggio di un CCP, liste di controllo compilate, registrazioni di temperature, schede tecniche di prodotti ecc.) che dovranno essere univocamente individuati sul verbale (ad esempio: DUA prot. n....; contratto del...; procedura n.... rev... del...; rapporto di prova n.... del....; ecc.);
- lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli OSA;
- misurazioni condotte con strumenti propri della AC (misurazioni delle temperature, misurazioni del pH, ecc.).

Se del caso, durante il controllo ufficiale si potranno effettuare rilievi fotografici per meglio documentare le non conformità accertate, facendone menzione nel verbale.

In tale parte del verbale di controllo ufficiale si potranno riportare eventuali osservazioni/dichiarazioni da parte della Ditta relativamente al controllo ufficiale o, se del caso, da parte degli stessi Operatori ASL che hanno effettuato il controllo ufficiale.



PIANO DI AUDIT

Comunicazione del Piano di audit al titolare / legale rappresentante della Ditta / Società

_____ (1)

Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/625, si comunica che lo Scrivente Servizio in data _____ effettuerà un audit presso lo stabilimento di codesta impresa, ubicato in via/località _____, Comune _____ CAP _____, riconosciuto/registrato ai sensi del _____ con numero _____ (2).

Obiettivo dell'audit (3)

Campo dell'audit (4)

Criteri dell'audit (5)

Componenti del gruppo di audit

Dr _____ con la qualifica di _____ - Ruolo (6) _____
Dr _____ con la qualifica di _____ - Ruolo (6) _____

Personale dell'impresa di cui è richiesta la presenza (7)

Richieste per lo svolgimento dell'audit (8)

Articolazione dell'audit (9)

Attività	Auditor	Personale impresa	Data	Durata

Piano di audit approvato da (10) _____
Cognome Nome firma



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Modello 2 – Piano di audit

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

NOTE:

- (1) Specificare la denominazione (se ditta individuale) o Ragione Sociale (se Società) dell'impresa da sottoporre ad audit, se del caso specificando anche la partita IVA.
- (2) Indicare se lo stabilimento è riconosciuto o registrato (cancellare la voce non pertinente) e specificare la relativa norma di settore oltre che il numero di riconoscimento o il numero di registrazione/riferimento alla pratica SUAPE.
- (3) Indicare lo scopo per cui è condotto l'audit.
- (4) Indicare il campo / estensione dell'audit specificando la localizzazione fisica, l'attività, i processi nonché il tempo necessario per la sua conduzione.
- (5) Indicare le norme, le procedure o i requisiti di riferimento nello svolgimento dell'audit.
- (6) Indicare il ruolo svolto da ciascuno dei componenti del gruppo di audit: Leader auditor/Auditor/Auditor in addestramento/Esperto tecnico. Il gruppo di audit infatti è, di norma, composto da due o più ispettori e può essere supportato da esperti tecnici ed inoltre può farne parte anche personale in addestramento. Il responsabile del gruppo di audit è l'auditor formalmente individuato e incaricato per tale ruolo dal responsabile della gestione del programma di audit (direttore di servizio, direttore di distretto, ecc.).
- (7) Indicare il personale dell'impresa (a seconda del caso, individuato con nominativo / ruolo / incarico / mansione) di cui è richiesta la presenza durante lo svolgimento dell'audit.
- (8) Specificare all'Operatore di predisporre quanto necessario per consentire la conduzione dell'audit. Questo può includere, ad esempio: la richiesta di trasmettere anticipatamente la documentazione (es. manuale di autocontrollo, procedure HACCP, manuali di corrette prassi, ecc.) riguardante le disposizioni previste all'Operatore; la richiesta di rendere immediatamente disponibili durante l'audit specifici documenti, registrazioni, rapporti di prova, ecc.; eventuali richieste per mettere a disposizione del gruppo di audit determinati locali, attrezzature, dispositivi, ecc.
- (9) Specificare le fasi secondo cui si prevede di condurre ed articolare l'audit, indicando: le attività e/o i reparti/locali dello stabilimento da sottoporre ad audit; gli auditor coinvolti nelle diverse fasi; il personale dell'impresa di cui si richiede la disponibilità per le diverse fasi dell'audit; la durata e gli orari di ciascuna fase.
- (10) Riportare il nominativo e la firma del responsabile dell'approvazione del piano di audit, individuato in base alle procedure della ACL per l'esecuzione degli audit (ad esempio, responsabile del programma di audit o responsabile del gruppo di audit).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Modello 3 – Rapporto finale di audit

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

Rapporto finale di audit N° _____ (1)

Il/I sottoscritto/i

Dr. _____ con la qualifica di _____ - Ruolo (2) _____

Dr. _____ con la qualifica di _____ - Ruolo (2) _____

Dr. _____ con la qualifica di _____ - Ruolo (2) _____

dalle ore _____ alle ore _____ del _____ ha/hanno effettuato un audit nello stabilimento ubicato in via _____ Comune _____

CAP _____ (Prov. _____) telefono _____ e-mail/pec _____

ricosciuto/registrato ai sensi del _____ con numero _____ (3).

dell'Impresa (denominazione) _____ sede legale in via _____ Comune _____ CAP _____ (Prov. _____)

telefono _____ e-mail/pec _____

Partita IVA _____ Codice fiscale _____

Titolare/Legale Rappresentante Sig/Sig.ra. _____ nato/a il _____

a _____ (Prov. _____), residente in via _____

località _____ Comune _____ (Prov. _____)

Rappresentanti della ditta per l'audit:

1. Sig/Sig.ra. _____ nato/a il _____ a _____ (Prov. _____),
qualifica _____

2. Sig/Sig.ra. _____ nato/a il _____ a _____ (Prov. _____),
qualifica _____

Obiettivo dell'audit (4)

.....
.....
.....

Campo dell'audit (5)

.....
.....
.....
.....

Criteri dell'audit (6)

.....
.....
.....
.....

Modalità di conduzione (7)

.....
.....
.....

Evidenze (8)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

Risultanze ⁽⁹⁾

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Conclusioni ⁽¹⁰⁾

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Le conclusioni dell'audit sono da mettere in relazione esclusiva con quanto effettivamente esaminato.

Luogo e data _____

Per la Ditta

Timbro e firma degli Auditor



NOTE:

- (1) Il numero del rapporto finale di audit deve avere carattere identificativo (per esempio: n° progressivo / acronimo della SC e del Dipartimento territoriale / anno).
- (2) Indicare il ruolo svolto da ciascuno dei componenti del gruppo di audit: Leader auditor / Auditor / Auditor in addestramento / Esperto tecnico. Il gruppo di audit di norma è composto da due o più Operatori della ACL e può essere supportato da esperti tecnici ed inoltre può farne parte anche personale in addestramento. Il responsabile del gruppo di audit è l'auditor formalmente individuato e incaricato per tale ruolo dal responsabile della gestione del programma di audit (direttore di servizio, direttore di distretto, ecc.).
- (3) Indicare se lo stabilimento è riconosciuto o registrato (cancellare la voce non pertinente) e specificare la relativa norma di settore oltre che il numero di riconoscimento o il numero di registrazione/riferimento alla pratica SUAPE.
- (4) Indicare lo scopo per il quale è stato effettuato l'audit.
- (5) Il campo o l'estensione dell'audit definisce la localizzazione fisica, le attività, i processi nonché il tempo necessario per la sua conduzione (riportare le linee di attività – corrispondenti ai codici master list – sottoposte ad audit, l'intero stabilimento oppure gli specifici reparti/locali dove si è svolto l'audit, le ore impiegate per la conduzione dell'audit, ecc.).
- (6) I criteri dell'audit sono le norme, le procedure o i requisiti di riferimento con cui si confrontano le evidenze dell'audit.
- (7) Descrivere le modalità con cui il gruppo ha effettuato l'audit, tenendo in considerazione il fatto che tale controllo può riguardare, ad esempio, tutti od alcuni processi, documenti o registrazioni della ditta. Nel caso di audit in cui sia necessario, o opportuno, procedere all'audit di una selezione di processi, di operazioni, di documenti, di registrazioni (potrebbe essere il caso di impianti molto grandi, di processi che si svolgono in più giorni, di documentazioni particolarmente ricche o complesse, ecc.), i criteri impiegati per la selezione devono essere descritti nel rapporto di audit. Inoltre i risultati, le attività e le osservazioni emerse nell'ambito delle riunioni di apertura e chiusura devono essere riportati nel rapporto finale.
- (8) Riportare le evidenze raccolte nel corso dell'audit, da cui scaturiscono le risultanze e le conclusioni.
Le evidenze devono essere descritte e documentate in modo sintetico e al contempo esaustivo, comprese le modalità di acquisizione (osservazione, intervista, misurazione, ecc.), attenendosi scrupolosamente ai soli fatti riscontrati ed agli elementi effettivamente verificati/controllati (ad esempio, le attività, gli ambienti, gli impianti, le attrezzature, le persone intervistate, quali e quanti documenti e registrazioni sono stati esaminati, gli strumenti di misurazione impiegati, ecc.) e riportando le circostanze in cui si è svolto il controllo (ad esempio, le fasi produttive o le operazioni in corso). Esse comprendono l'insieme di registrazioni, enunciazioni di fatti o altre informazioni verificabili, relative a ciascun ambito del controllo e attinenti all'obiettivo del controllo stesso che, a titolo esemplificativo, possono essere raccolte per mezzo di:
- osservazione diretta delle attività in svolgimento, del personale, degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature, delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, ecc.;
 - interviste agli operatori (ad esempio, richiesta di spiegazioni inerenti l'attività svolta, verifica della conoscenza delle azioni da intraprendere, ecc.);
 - esame di documenti e registrazioni (ad esempio, procedure di autocontrollo, registrazioni inerenti l'attività di monitoraggio di un CCP, liste di controllo compilate, registrazioni di temperature, schede tecniche di prodotti ecc.) che dovranno essere univocamente individuati (ad esempio: DUA prot. n....; contratto del...; procedura n.... rev... del...; rapporto di prova n.... del....; ecc.);
 - lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli OSA;
 - misurazioni condotte con strumenti propri della AC (misurazione delle temperature, misurazione del pH, ecc.).
- Tutte le evidenze devono essere registrate nel rapporto di audit o, in alternativa, nel medesimo può essere richiamata la documentazione dove sono elencate le evidenze raccolte.
- (9) Riportare la formulazione delle risultanze derivanti dalla valutazione delle evidenze rispetto ai criteri dell'audit. Si sottolinea come nello svolgimento degli audit possa essere necessario raccogliere anche più di una evidenza per trarre le "risultanze". Come "risultanza" potrà essere dedotta, a seconda dei casi, la episodicità di una eventuale non conformità o la sua sistematicità, consentendo di identificare eventualmente anche il livello di responsabilità.
- (10) Riportare le conclusioni che scaturiscono dalla lettura composita di tutte le risultanze.



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

SCHEDA N° _____ (1) DI RILEVAZIONE NON CONFORMITÀ E AZIONI ESECUTIVE (2)

Con riferimento al controllo ufficiale effettuato in data _____ con Verbale n. _____ (3) nello
stabilimento/attività ubicato in via/località _____ Comune _____

_____ CAP _____ (Prov. _____)

ricosciuto/registrato ai sensi del _____ con numero _____ (4)

per l'attività di _____ (5)

dell'Impresa (denominazione) _____ avente Partita IVA _____

_____ Codice fiscale _____

nel quale è stato rilevato quanto segue:

1. _____

che si configura come ☐ Non conformità minore (nc) ☐ Non conformità maggiore (NC) ☐ Sospetta non conformità (SNC)
[specificare il riferimento normativo (sospetto di essere) violato] _____; (6)

conseguentemente: (7)

☐ Per le **non conformità minori** rilevate, all'operatore responsabile dell'impresa sopra indicata si impartiscono le seguenti
prescrizioni ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 193/2007: (8)

1. _____

All'operatore responsabile dell'impresa sopra indicata si fissa in n. _____ (_____) giorni il
termine entro cui adempiere alle prescrizioni impartite e risolvere le non conformità rilevate. Si avvisa che, alla scadenza del
termine concesso per la risoluzione delle non conformità, si procederà a nuovo controllo ufficiale e che la mancata risoluzione delle
non conformità comporterà la contestazione di illecito amministrativo così come previsto dal d.lgs. 193/07, art. 6, comma 7 (da
1000 a 6000 euro). In caso di impossibilità di risoluzione delle non conformità entro i termini fissati, con adeguato anticipo rispetto
agli stessi termini, dovrà essere presentata formale richiesta motivata di proroga al Servizio in intestazione, indicando le motivazioni
e la tempistica di risoluzione delle stesse non conformità. (9)

☐ Per le **non conformità maggiori** rilevate, nei confronti dell'operatore responsabile dell'impresa sopra indicata sono da
adottarsi le seguenti misure (10) (ex art. 138 del Reg. UE 2017/625):

☐ Imposizione del richiamo e/o del ritiro delle seguenti merci _____ [descrizione delle merci; cancellare il testo
non pertinente];

☐ Limitazione/divieto dell'immissione in commercio, dello spostamento, dell'ingresso nell'Unione o dell'esportazione delle
merci e divieto o imposizione del ritorno nello Stato membro di spedizione di _____ [descrizione delle merci;
cancellare il testo non pertinente];

☐ Autorizzazione, se del caso, dell'impiego delle merci per fini diversi da quelli originariamente previsti _____
[descrizione delle merci interessate e dell'impiego autorizzato];

☐ Imposizione di trattamenti sulle merci, della modifica delle etichette o delle informazioni correttive da fornire ai
consumatori _____ [specificare i trattamenti delle merci e/o la modifica di etichette o informazioni; cancellare il testo
non pertinente];

☐ Distruzione delle merci _____ [descrizione delle merci];

☐ Imposizione dell'aumento della frequenza dei controlli da parte dell'operatore così come segue: _____ [descrizione];

☐ Chiusura, per il periodo di tempo di _____, della totalità o di una parte dello stabilimento, della sede o dei locali
dell'operatore _____ [specificare il periodo di tempo, i locali, ecc.; cancellare il testo non pertinente];

☐ Cessazione, per il periodo di tempo di _____, della totalità o di una parte delle attività dell'operatore _____
[specificare il periodo di tempo, le attività, ecc.; cancellare il testo non pertinente];

☐ altre misure: _____ [specificare].

Il personale che ha eseguito il controllo ufficiale, per motivi cautelari e ravvisando l'urgenza di tutelare la salute pubblica, rende
immediatamente efficaci le misure sopra indicate, che dovranno essere adottate con provvedimento espresso dalla autorità
competente locale entro 48 ore. (11)



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

☐ Per la **sospetta non conformità** rilevata, nei confronti dell'operatore responsabile dell'impresa sopra indicata sono da adottarsi le seguenti misure ⁽¹⁰⁾ (ex art. 137 del Reg. UE 2017/625):

☐ Blocco Ufficiale in attesa che sia presa una decisione per _____ [descrizione delle merci oggetto del blocco ufficiale e delle istruzioni per il magazzinaggio e individuazione della persona a cui sono affidate in custodia e degli obblighi di legge conseguenti];

☐ Altro _____ [specificare].

Il personale che ha eseguito il controllo ufficiale, per motivi cautelari e ravvisando l'urgenza di tutelare la salute pubblica, rende immediatamente efficaci le misure sopra indicate, che dovranno essere adottate con provvedimento espresso dalla autorità competente locale entro 48 ore. ⁽¹¹⁾

La presente scheda, redatta in (luogo) _____ il ____/____/20____

☐ viene consegnata immediatamente dopo il controllo ufficiale in copia conforme nelle mani del Sig. _____ identificato a mezzo di _____ qualificatosi _____;

☐ viene notificata a mezzo PEC all'operatore interessato. ⁽¹²⁾

Ai sensi degli articoli 21-bis e 21-quater della Legge n. 241/1990, il presente atto ha efficacia immediata riguardo alle prescrizioni e/o ai provvedimenti non definitivi sopra impartiti, essendo susseguenti ad un controllo ufficiale ⁽¹³⁾ ed in quanto cautelari ed urgenti. Avverso le medesime prescrizioni date e/o i provvedimenti da adottarsi (questi ultimi al momento ancora in fase istruttoria), si informa la l'operatore responsabile dell'impresa interessata che, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/625, può presentare eventuale ricorso gerarchico, anche immediatamente e comunque entro i previsti trenta giorni dalla data di notifica del presente atto, alla ASL _____ all'indirizzo del competente Ufficio (o Dipartimento/Servizio): _____ tramite raccomandata AR o con la seguente altra modalità: _____

Firma degli Operatori ASL che hanno redatto l'atto:

Cognome Nome Qualifica Firma

Cognome Nome Qualifica Firma

Firma dell'operatore o di un suo rappresentante ⁽¹⁴⁾

Cognome Nome Qualifica Firma



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

NOTE:

- (1) Il numero della scheda deve avere carattere identificativo (per esempio: n° progressivo / acronimo della Struttura e del Dipartimento territoriale / anno) e, quindi, resa conoscibile all'interno della U.O. con le modalità previste per la gestione degli atti.
- (2) La Scheda di rilevazione non conformità (NC), con relative azioni esecutive, così come formulate a corredo del Verbale di Controllo Ufficiale, costituisce, ai sensi dell'articolo 2699 del Codice Civile, atto pubblico ovvero documento redatto, con le richieste formalità, da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. Nel documento, ove previsto, devono essere barrate le caselle pertinenti o, in alternativa, cancellate le opzioni che non ricorrono.
- (3) Specificare il Verbale di controllo ufficiale a cui la Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive fa seguito.
- (4) Indicare se lo stabilimento è riconosciuto o registrato (cancellare la voce non pertinente) e specificare la relativa norma di settore oltre che il numero di riconoscimento o il numero di registrazione/riferimento alla pratica SUAPE.
- (5) Indicare la/le attività svolta/e, se del caso con riferimento alla *Master List*, relativamente alla quale/alle quali viene redatta la presente Scheda.
- (6) Riportare la descrizione di quanto rilevato, l'esito della valutazione (non conformità minore, non conformità maggiore o sospetta non conformità, barrando la voce pertinente o, in alternativa, cancellando le opzioni che non ricorrono) e il riferimento normativo non ottemperato o violato (o sospetto di esserlo). Se del caso, inserire ulteriori punti se sono rilevate più non conformità.
- (7) Le misure adottate dall'Autorità Competente devono essere coerenti con le risultanze del controllo ufficiale (non conformità minore, non conformità maggiore o sospetta non conformità) e, ovviamente, con la normativa vigente.
- (8) Nei casi di non conformità minori (nc), sostanzialmente ascrivibili a *"inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure"* di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 6 del d.lgs. n. 193/2007, che, di fatto, consistono in requisiti e/o procedure – di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 2073/2005 - non completamente rispettati e che, al momento, non influiscono sul rischio, l'ACL fissa un *"congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate"* con apposite prescrizioni formulate ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del d.lgs. n. 193/2007.
- (9) Oltre che fissare *"un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate"*, l'art. 6, comma 7 – secondo periodo – del D.Lgs. n. 193/2007 dispone che: *"Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria (...)".*
- (10) In caso di non conformità maggiore (NC) o di sospetta non conformità, il personale che esegue i CU indica - barrando la casella pertinente o, in alternativa, cancellando le opzioni che non ricorrono - i provvedimenti da adottarsi da parte del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale.
- (11) Qualora il personale che ha eseguito il controllo ufficiale sia preventivamente legittimato con atto del direttore del Servizio, tramite la Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive può rendere immediatamente efficaci, per motivi cautelari e/o in caso di urgenza per la tutela della salute pubblica, le misure sopra indicate di cui all'art. 138 del regolamento (UE) 2017/625.

Invece, cancellare questa nel caso in cui il personale che ha eseguito il controllo ufficiale non sia legittimato a rendere le misure immediatamente efficaci.
- (12) Barrare la voce pertinente o, in alternativa, cancellare le opzioni che non ricorrono. Qualora non sia possibile consegnare la Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive in copia conforme immediatamente dopo il controllo ufficiale o notificarla a mezzo PEC, si ricorre alla *"relazione di notifica"*.
- (13) Essendo susseguente ad un controllo ufficiale, che ai sensi dell'art. 9, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/625 deve essere eseguito *"senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale"*, all'atto si applica anche la deroga ex art. 7 della Legge n. 241/1990 in materia di comunicazione di avvio del procedimento.
- (14) Da far sottoscrivere nel caso in cui la Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive sia consegnato immediatamente dopo il controllo ufficiale in copia conforme alla persona sopra identificata.



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CUI ALL'ART. 137/138⁽¹⁾ DEL REG. (UE) 2017/625

in riferimento a Verbal di CU n° _____ del ____/____/20____ ed alla Scheda di rilevazione di non conformità n° _____⁽²⁾

Il ⁽³⁾ _____ della struttura _____ dell'Azienda Socio Sanitaria di _____, quale Autorità territorialmente competente a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) n° 625/2017,

PREMESSO che, nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625, personale di questo Servizio in data ____/____/20____ ha proceduto ad effettuare ⁽⁴⁾ _____ nello stabilimento ubicato in Via/Piazza _____ n° _____ C.A.P. _____ Comune _____ Provincia _____, che svolge l'attività di _____, riconosciuto/regolato ai sensi del _____ con numero _____⁽⁵⁾

VISTA⁽⁶⁾ la deliberazione del _____ n° _____ del ____/____/____ di approvazione dell'atto aziendale

VISTA⁽⁶⁾ la deliberazione del _____ n° _____ del ____/____/____ di approvazione del funzionigramma aziendale

VISTO [indicare eventuali provvedimenti aziendali di delega di funzioni] ⁽⁶⁾

VISTA [eventuale delega al Dirigente medico / veterinario adottante] ⁽⁶⁾

VISTI [elenco proposto ad esempio. Inserire ogni atto normativo necessario] ⁽⁶⁾

- il D.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, che all'art. 2 individua le Autorità Competenti ai fini dell'applicazione dei medesimi Regolamenti,
- Il Regolamento (CE) n°852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari,
- il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari,
- il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625",
- ⁽⁵⁾ _____;

PRESO ATTO del/i Verbale/i di Controllo Ufficiale n. _____ del ____/____/20____ e della Scheda di rilevazione non conformità n° _____ redatti da _____⁽⁷⁾

PRESO ATTO (indicare ogni atto o provvedimento che motivi l'adozione delle misure esecutive)⁽⁸⁾;

CONSIDERATO che dai suddetti Verbale di Controllo Ufficiale e correlata Scheda di rilevazione non conformità e _____⁽⁹⁾ è emerso/ si evince/si rileva che _____⁽¹⁰⁾

CONSIDERATO / RITENUTO che _____⁽¹¹⁾

CONSIDERATO / RITENUTO che _____⁽¹¹⁾

CONSIDERATO / RITENUTO che _____⁽¹²⁾



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

ORDINA / AUTORIZZA / DISPONE ⁽¹³⁾

⁽¹⁴⁾ a _____ Sig. _____ in qualità di _____

_____ della Ditta / Società _____

con sede operativa in Via/Piazza _____ n° _____

_____ C.A.P. _____ nel Comune di _____

Provincia _____, che svolge l'attività di _____ e _____

⁽¹⁴⁾ _____

_____ ⁽¹⁵⁾

La revoca delle misure ordinate consegue all'adozione di un provvedimento da parte dell'Autorità competente locale che verrà adottato a seguito di un ulteriore controllo ufficiale, a richiesta dell'Operatore, che dimostri il superamento del rischio per la salute.

Dispone la notifica del provvedimento tramite _____ a _____ ⁽¹⁶⁾

(luogo) _____ il ____/____/20____

Il responsabile del procedimento / funzionario o dirigente istruttore / proponente ⁽¹⁷⁾

Nome Cognome

firma

Il Responsabile dell'ACL ⁽¹⁸⁾ che adotta il provvedimento

Nome Cognome

firma

Ai sensi degli articoli 21-bis e 21-quater della Legge n. 241/1990, il presente provvedimento ha efficacia immediata in quanto cautelare e urgente e, essendo susseguente ad un controllo ufficiale, al presente provvedimento si applica anche la deroga ex art. 7 della medesima Legge n. 241/1990 in materia di comunicazione di avvio del procedimento. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa l'interessato che i dati personali potranno essere inviati ad Uffici interni o a Pubbliche Amministrazioni esterne, con finalità che riguardano la definizione della presente procedura e degli atti conseguenti, e che ogni trattamento di dati personali avverrà nel rispetto dei principi fissati all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679. Avverso il presente atto, trattandosi di provvedimento definitivo, **è ammesso ricorso giurisdizionale** al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

RELAZIONE DI NOTIFICA ⁽¹⁹⁾

(ai sensi degli articoli 138, 139, 141 e 145 del c.p.c.)

Il giorno ____/____/20____ alle ore ____ in _____

il sottoscritto _____ nella sua qualità di _____

_____ dichiaro di aver notificato il presente atto:

☐ consegnandone copia conforme nelle mani del destinatario, in qualità di titolare / legale rappresentante Sig. _____;

☐ consegnandone copia conforme al Sig. _____, identificato a mezzo di _____ qualificatosi per _____ che si incarica della consegna.

La consegna avviene _____

Firma del notificatore

Cognome _____ Nome _____ firma _____

Firma del ricevente

Cognome _____ Nome _____ firma _____



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

NOTE:

- (1) Cancellare il riferimento normativo non pertinente considerato che il provvedimento può essere adottato sia nei casi di sospetta non conformità (ai sensi dell'art. 137 del Regolamento (UE) 2017/625) e sia nei casi di accertata non conformità (ai sensi dell'art. 138 del Regolamento (UE) 2017/625).
- (2) Specificare il/i "Verbale/i di Controllo Ufficiale" e la "Scheda di rilevazione non conformità e azioni esecutive" ai quali i "Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 138 del Regolamento (UE) 2017/625" conseguono.
- (3) Indicare la qualifica della figura (Direttore del Servizio dipartimentale competente per materia o Dirigente Medico/veterinario delegato) e della struttura organizzativa che adotta il provvedimento in seno all'Autorità Competente (così come individuato dalle procedure operative e dagli atti e regolamenti aziendali che delegano le funzioni di Autorità competente locale).
- (4) Indicare l'attività di Controllo Ufficiale svolta (con possibile riferimento ai "metodi e tecniche dei controlli ufficiali" indicati all'art. 14 del Reg. UE 2017/625).
- (5) Indicare se lo stabilimento è riconosciuto o registrato (cancellare la voce non pertinente) e specificare la relativa norma di settore oltre che il numero di riconoscimento o il numero di registrazione/riferimento alla pratica SUAPE.
- (6) Indicare eventuale atto normativo in relazione a: normativa che individua l'Autorità Competente; normativa, anche a carattere interno, inerente la pianificazione/programmazione del controllo ufficiale dal quale è emersa la non conformità che ha richiesto l'adozione della misura esecutiva; normativa che definisce il requisito violato a cui è riconducibile la non conformità individuata; normativa che definisce le eventuali misure sanzionatorie applicabili; ecc.
- (7) Indicare le figure che hanno redatto gli atti (ad esempio: *personale di questa struttura*)
- (8) Indicare ogni ulteriore atto o provvedimento, anche di altri soggetti o Amministrazioni, il cui contenuto sia di rilievo quale presupposto del provvedimento.
- (9) richiamare eventuali ulteriori atti/elementi dai quali scaturiscono le motivazioni
- (10) elencare le evidenze e le motivazioni che permettono di qualificarle come non conformità maggiori, come da Scheda di rilevazione non conformità, con relativo riferimento normativo
- (11) descrivere ogni altro elemento di valutazione che motivi il provvedimento
- (12) se pertinente e ritenuto necessario prima del dispositivo, indicare l'azione/le azioni che deve/devono essere adottata/e per porre rimedio alle non conformità e/o gestire e contenere il rischio per la salute. Tali azioni (misure esecutive), devono essere coerenti con i presupposti giuridici, di fatto e le motivazioni del provvedimento
- (13) Si consiglia di utilizzare i termini "Ordina" "Autorizza" "Dispone". Il termine da utilizzare deve essere coerente con i presupposti e le motivazioni del provvedimento.
- (14) indicare ogni destinatario del provvedimento, che è non necessariamente solo il titolare dell'impresa.
- (15) Indicare e descrivere la/e misura/e esecutiva/e adottata/e tra quelle di cui all'art. 138, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/625. Nel caso sia necessario porre in essere una misura che, benché non esplicitamente prevista nelle lettere da a) a k), rientri tuttavia nella previsione più ampia di cui all'art. 138 che pone la base giuridica per la quale "*le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa*" in materia di alimenti, l'Autorità Competente locale deve di volta in volta individuare il termine da utilizzare, fermo restando la necessità di garantire la coerenza terminologica con quanto espressamente previsto per legge.
- (16) il provvedimento deve essere notificato all'Operatore a mezzo PEC o secondo le altre modalità previste dalla legge, secondo quanto prescritto dalla lettera a), paragrafo 3 dell'articolo 138 del Reg. (UE) n°625/2017, ed a tutti i destinatari e, quindi, sempre quantomeno al responsabile legale del soggetto giuridico o alla persona fisica che conduce l'impresa.
- (17) figura eventuale: scegliere tra le opzioni proposte o altre opportune e indicare la qualifica seguita dal nome e cognome. Firmare in calce
- (18) Indicare la qualifica seguita dal nome e cognome. Firmare in calce.
- (19) Qualora non si notifichi il provvedimento a mezzo PEC si ricorre alla "relazione di notifica". La persona cui viene notificato il provvedimento deve avere titolo a riceverlo secondo le disposizioni di Legge vigenti; indicare il luogo (abitazione, sede legale, sede operativa o altro e comune località, via e civico).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**Modello 6 – Verbale di accertamento e contestazione di
illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981**

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

Verbale di _____ contestazione⁽¹⁾ n. _____ in relazione a verbal⁽¹⁾ _____
n° _____ del ____/____/20____

In data ____/____/20____ alle ore _____ il/i sottoscritto/i ⁽²⁾: _____

_____, a seguito dell'esito del/dei Controllo/i Ufficiale/i svolto/i presso l'impresa ⁽³⁾

_____, sede

operativa⁽³⁾ _____ tipologia⁽⁴⁾ _____

_____ M.S. _____, riconosciuta/registrata ai sensi del _____ con

numero _____ ⁽⁵⁾, Operatore⁽⁶⁾ _____, con sede

legale _____,

Partita Iva _____,

viste le risultanze degli atti di accertamento:

- verbale di controllo ufficiale n. _____, notificato a _____ sig. _____ ⁽⁷⁾

qual _____ ⁽⁸⁾ _____,

presso ⁽⁹⁾ _____,

- scheda di non conformità n. _____ notificata in data _____, al _____ sig. _____

_____, quale _____, presso

_____,

- verbale di controllo ufficiale n. _____ integrativo del _____, notificato al _____ sig. _____

⁽⁷⁾ _____ quale ⁽⁸⁾ _____ presso

⁽⁹⁾ _____,

- ⁽¹⁰⁾ _____,

- _____

col presente atto contesta ⁽¹¹⁾ al **TRASGRESSORE** (indicare la persona fisica che avrebbe commesso l'illecito quale
preposto, addetto, titolare dell'impresa, etc.):

Sig. _____, nato/a a _____ il ____/____/____

e residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____,

Cod. Fiscale _____ in qualità di: _____ domiciliato per la carica

in Via/Piazza _____ n. _____ del Comune di _____

generalizzato a mezzo _____

con **OBBLIGATO/I IN SOLIDO**, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981 ⁽¹²⁾:

(se persona fisica) _____, nato/a a _____ il ____/____/____ e

residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____,

Cod. Fiscale _____ in qualità di: _____ domiciliato per la carica



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**Modello 6 – Verbale di accertamento e contestazione di
illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981**

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

in Via/Piazza _____ n. _____ del Comune di _____,
generalizzato a mezzo _____

(se persona giuridica) Ragione sociale: _____

Cod. Fiscale _____ e/o partita I.V.A. _____, con sede legale

in Via/Piazza _____ n. _____ del Comune di _____;

la violazione de _____ art _____ del⁽¹³⁾ _____ sanzionata
dall'art. _____ del⁽¹³⁾ _____ in
quanto⁽¹⁴⁾ _____

Per tale violazione il trasgressore (ovvero l'obbligato in solido) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
_____, (Euro _____ / _____) a € _____, (Euro _____ / _____).

La suddetta violazione⁽¹⁵⁾ non è stata immediatamente contestata in quanto

Poiché non è stato possibile contestarla direttamente all'interessato e/o agli obbligati in solido si provvede quindi alla notifica a
mezzo⁽¹⁶⁾ _____.

Il presente verbale, redatto in (luogo) _____ il ____/____/20____ viene letto, confermato e sottoscritto
dai verbalizzanti ed eventualmente dalla/e persona/e presente/i all'accertamento e contestazione, alla/e quale/i è rilasciata copia.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il trasgressore e/o gli obbligati in solido possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 16⁽¹⁷⁾ della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che consente di definire con effetto liberatorio la violazione mediante il pagamento in misura ridotta della somma di €
_____, (Euro _____ / _____) entro il sessantesimo giorno dalla notifica.

Il trasgressore e/o gli obbligati in solido possono altresì avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, modificato dalla Legge 21 maggio 2021, n. 71, che prevede l'ulteriore riduzione del trenta per cento della sanzione calcolata in misura ridotta pari quindi a €
_____, (Euro _____ / _____) qualora il pagamento della somma venga effettuato entro cinque
giorni dalla notifica ⁽¹⁸⁾

Il pagamento effettuato da parte di uno degli obbligati in solido, libera gli altri dall'obbligazione.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento su C.C.P. n. _____ intestato
a _____ Via _____ n. _____ CAP _____
Comune _____ o tramite bonifico bancario IBAN _____
intestato a _____ indicando nella causale del versamento
la denominazione dell'organo accertatore, il numero e la data del Verbale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**Modello 6 – Verbale di accertamento e contestazione di
illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981**

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

È facoltà del trasgressore e dell' obbligato in solido, ai sensi dell'art.18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, di inviare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, scritti difensivi in carta semplice e/o chiedere di essere sentito dalla competente struttura della Azienda sanitaria di _____, Autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 689/1981 tramite istanza rivolta all'indirizzo _____

Firma degli Operatori ASL che hanno redatto il Verbale:

Cognome	Nome	Qualifica	Firma
---------	------	-----------	-------

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

Firma del trasgressore e della persona obbligata in solido ⁽¹⁹⁾

Cognome	Nome	Firma
---------	------	-------

_____	_____	_____
-------	-------	-------



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**Modello 6 – Verbale di accertamento e contestazione di
illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981**

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

RELAZIONE DI NOTIFICA ⁽²⁰⁾

(ai sensi degli articoli 138, 139, 141 e 145 del c.p.c.)

Il giorno ____ / ____ /20____ alle ore ____ in _____

il sottoscritto _____ nella sua qualità di _____

_____ dichiaro di aver notificato il presente atto: ☐ consegnandone copia conforme nelle mani
del destinatario, in qualità di titolare / legale rappresentante Sig. _____; ☐ consegnandone
copia conforme al Sig. _____, identificato a mezzo di _____
qualificatosi per _____ che si incarica della consegna.

La consegna avviene presso:

- ☐ casa di abitazione
☐ ufficio, luogo dove esercita attività di industria o commercio sito in _____
☐ altro (ad esempio PEC) _____

Firma del notificatore

Firma del ricevente

Cognome Nome firma

Cognome Nome firma



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

NOTE:

- (1) Il presente deve intendersi come atto di contestazione di illeciti accertati con i verbali di controllo ufficiale, le schede di non conformità, i verbali integrativi, ogni altro atto necessari (da elencare con gli elementi identificativi). Qualora il presente sia anche atto di accertamento indicare "verbale di accertamento e contestazione".
- (2) Indicare nome, cognome e qualifica
- (3) insegna, ditta, sede operativa ovvero dove si è svolto il controllo e viene esercitata l'attività
- (4) Indicare l'attività svolta descrivendola e con riferimento alla *Master List*.
- (5) Indicare se lo stabilimento è riconosciuto o registrato (cancellare la voce non pertinente) e specificare la relativa norma di settore oltre che il numero di riconoscimento o il numero di registrazione/riferimento alla pratica SUAPE.
- (6) Operatore secondo la definizione del Regolamento n. 625/2017. Denominazione (se ditta individuale) o Ragione Sociale (se Società) dell'impresa che esercita l'attività.
- (7) Riportare il nominativo della persona cui è stato notificato il Verbale di Controllo Ufficiale al quale il presente Processo Verbale fa seguito
- (8) Posizione ricoperta nella gestione dell'Impresa
- (9) Indicare il luogo (Comune, Via e n. civico) nel quale è stato notificato il Verbale di Controllo Ufficiale al quale il presente Processo Verbale è collegato.
- (10) Elencare altri atti o fatti utili all'accertamento. Se vengono menzionati fatti si dovrà avere cura di considerare il verbale quale di accertamento e contestazione.
- (11) Chiarire se contestazione o accertamento e contestazione.
- (12) L'art. 6, terzo capoverso, della Legge n. 689/1981 prevede che: *"Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta"*.
- (13) Indicare gli estremi identificativi sia della norma violata e sia di quella sanzionatoria.
- (14) Specificare la condotta che ha determinato la violazione
- (15) L'art. 14, primo e secondo capoverso, della Legge n. 689/1981 dispone che: *"La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento"*. Sempre l'art. 14, quarto capoverso, della Legge n. 689/1981, così come modificato dall'art. 174, comma 11, del D.Lgs. n. 196/2003, dispone inoltre che: *"Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice"*.
- (16) Specificare se tramite relazione di notifica (a mano), servizio postale, ufficiale giudiziario o PEC.
- (17) L'art. 16, primo capoverso, della Legge n. 689/1981 dispone che: *"È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione"*.
- (18) In base alla circolare n. 27904 del 05.07.2023 del Ministero della Salute, il pagamento in misura "ultraridotta" di cui al comma 4, dell'art. 1 del D.L. n. 91/2014, è applicabile anche alle violazioni nei settori di cui al d.lgs n. 27/2021 nel caso in cui il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
- (19) Nel caso la violazione sia contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Cancellare se non pertinente.
- (20) Si ricorre alla "relazione di notifica" quando il verbale viene notificato a mano al trasgressore e alla persona obbligata.



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO CAUTELARE (artt. 13 e 19 L. n. 689/1981; D.P.R. n. 571/1982)

Procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti

Verbale di sequestro amministrativo cautelare ⁽¹⁾ in relazione a Verbale di CU ⁽²⁾ n° _____ del ____/____/20____

Verbale n. _____ ⁽³⁾

In data ____/____/20____ alle ore _____ il/i sottoscritto/i ⁽⁴⁾: _____

_____ incaricato/i del Controllo Ufficiale di cui al sopra richiamato verbale, svoltosi presso la Ditta / Società ⁽⁵⁾: _____

sede operativa ⁽⁶⁾ _____ tipologia ⁽⁷⁾: _____

riconosciuta/registrata ai sensi del _____ con numero _____ ⁽⁸⁾, _____ notificato al/alla Sig. _____

⁽⁹⁾: _____ in qualità di ⁽¹⁰⁾: _____ presso

⁽¹¹⁾ _____ ha/hanno evidenziato segue ⁽¹²⁾: _____

Quanto sopra costituisce violazione alle norme di cui all'/agli art. _____

del ⁽¹³⁾: _____

e pertanto, in considerazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al fine di assicurare la disponibilità delle cose che possono essere oggetto di confisca in attuazione di normativa specifica, ha/hanno proceduto ad effettuare il sequestro amministrativo cautelare delle seguenti alimenti/merci/cose ⁽¹⁴⁾: _____

L'illecito è stato accertato alle ore _____ del giorno ____/____/20____, in _____

con verbale n. _____ a carico di: _____

nato/a il ____/____/____ a _____ Provincia _____

Cod. Fiscale _____ Residente in Via/Piazza _____ n° _____

C.A.P. _____ Comune _____ Provincia _____

identificato a mezzo di _____ in qualità di _____;

☐ poiché il sequestro riguarda **cose non deperibili**, le stesse sono state inserite in n. _____ contenitore/i sigillato/i con apposizione di n. _____ (_____) cartelli di riconoscimento, recante/i il numero del presente verbale, il timbro del Servizio operante, nonché la firma degli operanti e sono state immagazzinate nei locali _____

siti in Via/Piazza _____ n° _____ C.A.P. _____

Comune _____ Provincia _____;

☐ poiché il sequestro riguarda **cose deperibili e conservabili**, le stesse sono state inserite in n. _____ contenitore/i sigillato/i con apposizione di n. _____ (_____) cartelli di riconoscimento recante/i il numero del presente verbale, il timbro del Servizio operante, nonché la firma degli operanti e sono state immagazzinate nei locali _____

siti in via/piazza _____ n° _____ C.A.P. _____

Comune _____ Provincia _____;

☐ poiché il sequestro riguarda **cose deperibili e non conservabili**, le stesse sono state distrutte nel modo seguente ⁽¹⁵⁾: _____



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

Gli alimenti/merci/cose sequestrate/i sono affidate in custodia al Sig. _____

nat. a _____ il ____/____/____ residente a _____

in Via _____ n. _____ in qualità di _____

_____ il quale, con la sottoscrizione
del presente provvedimento, dichiara di accettare l'incarico e di assumersi tutti gli obblighi di legge inerenti il sequestro.

Il custode è stato reso edotto delle pene previste per la violazione dei doveri di custodia e quelle derivanti dalla violazione dei sigilli apposti, affinché i beni a lui affidati siano custoditi diligentemente, con l'avvertenza che la violazione dolosa o colposa di tale obbligo (art. 259 c.p.p.) è punita dagli articoli 334 e 335 del Codice Penale ⁽¹⁶⁾.

La persona presente alle operazioni Sig. _____

dichiara quanto segue: _____

Il presente verbale, redatto in (luogo) _____ il ____/____/20____ viene letto, confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla persona presente al sequestro, alla quale è rilasciata copia.

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione e/o richiesta di dissequestro ai sensi dell'art. 19 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con istanza all'Azienda sanitaria di _____, **nella persona del Direttore del seguente Ufficio** (o Dipartimento/Servizio) quale Autorità Competente rivolta all'indirizzo _____.

Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione; se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, la riferita Autorità Competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Il presente verbale sarà pertanto inoltrato alla Autorità Competente di cui sopra per gli adempimenti previsti dalla legge.

Firma degli Operatori ASL che hanno proceduto al sequestro:

Cognome Nome firma

Cognome Nome firma

Firma del/i Sig. ____ in qualità di interessato e/o di custode:

Cognome Nome firma

Cognome Nome firma



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

NOTE:

- (1) Il sequestro amministrativo previsto dagli articoli 13 e 19 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è qualificato come provvedimento sanzionatorio di carattere “cautelare”, tendente cioè a conseguire la custodia e la conservazione dei beni che siano stati strumento o risultato di un illecito amministrativo, o che siano comunque pertinenti all'illecito stesso, e come tali utili ai fini dell'accertamento dell'infrazione, anche in vista di un eventuale provvedimento definitivo di carattere ablativo, ovvero della confisca.
- (2) Specificare il “Verbale di Controllo Ufficiale” a cui il “Verbale di sequestro amministrativo cautelare” fa seguito.
- (3) Il numero del Verbale, al pari della “Scheda di rilevazione non conformità”, deve avere carattere identificativo (per esempio: n° progressivo / acronimo della SC e del Dipartimento territoriale / anno). Per ciascun Verbale deve essere inoltre evidenziata anche la data in calce cui lo stesso è stato notificato all'interessato e, quindi, reso conoscibile all'interno della SC con le modalità previste per la gestione degli atti.
- (4) Riportare i nominativi degli Operatori ASL che hanno effettuato il Controllo Ufficiale collegato al presente Verbale di sequestro.
- (5) Denominazione (se ditta individuale) o Ragione Sociale (se Società).
- (6) Indicare il Comune dov'è ubicato lo stabilimento dell'Impresa.
- (7) Indicare l'attività svolta con riferimento alla *Master List*.
- (8) Indicare se lo stabilimento è riconosciuto o registrato (cancellare la voce non pertinente) e specificare la relativa norma di settore oltre che il numero di riconoscimento o il numero di registrazione/riferimento alla pratica SUAPE.
- (9) Riportare il nominativo della persona cui è stato notificato il Verbale di Controllo Ufficiale al quale il presente Verbale fa seguito.
- (10) Indicare il ruolo di tale persona nella Ditta (o se trattasi di impresa individuale) o nella Società del settore.
- (11) Indicare il luogo (Comune, Via e n. civico) nel quale è stato notificato il Verbale di Controllo Ufficiale al quale il presente Verbale fa seguito.
- (12) Specificare i motivi del sequestro.
- (13) Indicare gli estremi identificativi della norma violata.
- (14) Descrivere brevemente ma con sufficiente precisione (tipologia, natura, quantità, stato fisico, ecc.) gli alimenti/merci/cose oggetto del sequestro e loro identificabilità (lotto/partita, origine e/o riferimento per la tracciabilità, ecc.).
- (15) Indicare le modalità di distruzione.
- (16) L'art. 334 del c.p. punisce la “*Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*”, mentre l'art. 335 punisce la “*Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*”.



ATTO DI DIFFIDA

in riferimento a Verbal _____ di CU n° _____ del ____/____/20 _____ ed alla Scheda di rilevazione di non conformità n° _____ (1)

Il (2) _____ della struttura _____ dell'Azienda Socio-sanitaria Locale di _____, quale Autorità territorialmente competente (ACL) ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 27/2021,

PREMESSO che, nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625, personale di questo Servizio in data ____/____/20 _____ ha proceduto ad effettuare (3) _____ nello stabilimento ubicato in Via/Piazza _____ n° _____ C.A.P. _____ Comune _____ Provincia _____, che svolge l'attività di _____, riconosciuto/registrato ai sensi del _____ con numero _____ (4)

VISTI: - il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

- il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, che all'art. 2 individua le Autorità Competenti ai fini dell'applicazione dei medesimi Regolamenti;

- il Decreto-legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i.

(5) _____;

PRESO ATTO del/dei Verbale/i di Controllo Ufficiale n. _____ del ____/____/20 _____ e della correlata Scheda di rilevazione non conformità n° _____ redatti da personale di questa Struttura;

CONSTATATO che dal/dai suddetto/i Verbale/i di Controllo Ufficiale e della correlata Scheda di rilevazione non conformità si evince/si rileva che _____ (6)

RAVVISATO che la non conformità rilevata costituisce violazione di cui all'art. _____ del (7): _____ punito dall'art. _____ del (7): _____ con la sanzione amministrativa pecuniaria da € _____ (Euro _____/____) a € _____ (Euro _____/____).

CONSIDERATO che sussistono le condizioni previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto-legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i., trattandosi di violazione sanabile e accertata per la prima volta di norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, e che non vi sono prodotti non conformi già immessi in commercio, anche solo in parte;

RITENUTO che al fine di porre rimedio alla/e non conformità sopra descritta/e è necessario (8):

1) _____

2) _____

DIFFIDA

(9) il/la Sig./ra _____ in qualità di

_____ della Ditta _____ / _____ Società _____ con sede operativa in Via/Piazza _____ n° _____ C.A.P. _____



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Modello 8 – Atto di diffida

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

_____ nel Comune di _____ Provincia _____,
che svolge l'attività di _____ e
(9) _____

ad attuare le seguenti prescrizioni:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Si avvisa che, alla scadenza del termine di trenta giorni concesso per la risoluzione delle non conformità, si procederà a nuovo controllo e che, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite con il presente atto di diffida, sarà contestata la violazione accertata ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 16 della medesima legge.

In alternativa, il trasgressore, entro trenta giorni dalla data di notificazione del presente atto di diffida, può chiedere la disapplicazione della diffida optando per la contestazione della violazione accertata e l'avvio dell'iter sanzionatorio ordinario. Tale richiesta deve essere inoltrata mediante PEC all'indirizzo _____ [indicare l'indirizzo PEC dell'Ufficio territoriale]. In tal caso è ammessa la facoltà di avvalersi del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, o della riduzione di un ulteriore trenta per cento prevista dall'articolo 1, comma 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116, e successive modifiche e integrazioni, se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla notifica dello stesso atto di contestazione.

Dispone la notifica dell'atto di diffida tramite _____ a _____ (10)

(luogo) _____ il ____/____/20____

Il responsabile del procedimento / funzionario o dirigente istruttore / proponente (11)

Nome Cognome

firma

Il Responsabile dell'ACL (12) che adotta il provvedimento

Nome Cognome

firma



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Modello 8 – Atto di diffida

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

Ai sensi degli articoli 21-bis e 21-quater della Legge n. 241/1990, il presente provvedimento ha efficacia immediata in quanto cautelare e urgente e, essendo susseguente ad un controllo ufficiale, al presente provvedimento si applica anche la deroga ex art. 7 della medesima Legge n. 241/1990 in materia di comunicazione di avvio del procedimento. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa l'interessato che i dati personali potranno essere inviati ad Uffici interni o a Pubbliche Amministrazioni esterne, con finalità che riguardano la definizione della presente procedura e degli atti conseguenti, e che ogni trattamento di dati personali avverrà nel rispetto dei principi fissati all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679. Avverso il presente atto, trattandosi di provvedimento definitivo, **è ammesso ricorso giurisdizionale** al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

RELAZIONE DI NOTIFICA ⁽¹³⁾

(ai sensi degli articoli 138, 139, 141 e 145 del c.p.c.)

Il giorno ____ / ____ /20 ____ alle ore ____ in _____

il sottoscritto _____ nella sua qualità di _____
_____ dichiaro di aver notificato il presente atto:

☐ consegnandone copia conforme nelle mani del destinatario, in qualità di titolare / legale rappresentante Sig. _____;

☐ consegnandone copia conforme al Sig. _____, identificato a mezzo di _____ qualificatosi per _____ che si incarica della consegna.

La consegna avviene _____

Firma del notificatore

Firma del ricevente

Cognome Nome firma

Cognome Nome firma



NOTE:

- (1) Specificare il/i “Verbale/i di Controllo Ufficiale” e la “Scheda di rilevazione non conformità” ai quali l’atto di diffida consegue.
- (2) Indicare la qualifica della figura (Direttore del Servizio dipartimentale competente per materia o Dirigente Medico/veterinario delegato) e della struttura organizzativa che adotta l’atto di diffida in seno all’Autorità Competente (così come individuato dalle procedure operative e dagli atti e regolamenti aziendali che delegano le funzioni di Autorità competente locale).
- (3) Indicare l’attività di Controllo Ufficiale svolta (con possibile riferimento ai “metodi e tecniche dei controlli ufficiali” indicati all’art. 14 del Reg. UE 2017/625).
- (4) Indicare se lo stabilimento è riconosciuto o registrato (cancellare la voce non pertinente) e specificare la relativa norma di settore oltre che il numero di riconoscimento o il numero di registrazione/riferimento alla pratica SUAPE.
- (5) Indicare eventuale atto normativo in relazione a: normativa che individua l’Autorità Competente; normativa, anche a carattere interno, inerente la pianificazione/programmazione del controllo ufficiale dal quale è emersa la non conformità che ha richiesto l’adozione della misura esecutiva; normativa che definisce il requisito violato a cui è riconducibile la non conformità individuata; normativa che definisce le eventuali misure sanzionatorie applicabili; ecc.
- (6) Elencare le evidenze e le motivazioni che permettono di qualificarle come non conformità maggiori, come da Scheda di rilevazione non conformità.
- (7) Indicare gli estremi identificativi sia della norma violata e sia di quella sanzionatoria.
- (8) Indicare l’azione/le azioni che sono necessarie per porre rimedio alle “violazioni sanabili” rappresentate da “errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”.
- (9) Indicare ogni destinatario dell’atto di diffida che è non necessariamente solo il titolare dell’impresa.
- (10) L’atto di diffida deve essere notificato all’Operatore, secondo quanto prescritto dalla lettera a), paragrafo 3 dell’articolo 138 del Reg. (UE) n°625/2017, ed a tutti i destinatari e, quindi, sempre quantomeno al responsabile legale del soggetto giuridico o alla persona fisica che conduce l’impresa.
- (11) Figura eventuale: scegliere tra le opzioni proposte o altre opportune e indicare la qualifica seguita dal nome e cognome. Firmare in calce.
- (12) Indicare la qualifica seguita dal nome e cognome. Firmare in calce.
- (13) Qualora non si notifichi l’atto di diffida a mezzo PEC si ricorre alla “relazione di notifica”. La persona cui viene notificato il provvedimento deve avere titolo a riceverlo secondo le disposizioni di Legge vigenti; indicare il luogo (abitazione, sede legale, sede operativa o altro e comune località, via e civico).



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

Verbale di contestazione⁽¹⁾ n. _____ per mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto di diffida n. _____ del _____ emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, del Decreto-legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i.

In data ____/____/20____ alle ore ____ il/i sottoscritto/i ⁽²⁾: _____

_____, a seguito dell'esito del/dei Controllo/i Ufficiale/i svolto/i presso l'impresa ⁽³⁾

_____, sede

operativa⁽³⁾ _____ tipologia⁽⁴⁾ _____

_____, M.S. _____, riconosciuta/registrata ai sensi del _____ con

numero _____ ⁽⁵⁾, Operatore⁽⁶⁾ _____, con sede

legale _____,

Partita Iva _____,

Richiamato l'atto di diffida n. ____ del _____ emesso da _____ [indicare l'organo di controllo incaricato], con il quale sono state impartite le seguenti prescrizioni: _____.

Preso atto del verbale di controllo ufficiale n. _____ del _____, notificato a ____ sig. ____

⁽⁷⁾ _____ qual _____ ⁽⁸⁾ _____, presso

⁽⁹⁾ _____, dal quale risulta che l'Operatore

non ha provveduto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto di diffida ad ottemperare alle prescrizioni impartite

[oppure "ad alcune delle prescrizioni impartite"] e precisamente a:

_____ [descrivere le prescrizioni non ottemperate] .

Col presente atto contesta al **TRASGRESSORE (indicare la persona fisica che avrebbe commesso l'illecito quale preposto, addetto, titolare dell'impresa etc.):**

Sig. _____, nato/a a _____ il ____/____/____

e residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____,

Cod. Fiscale _____ in qualità di: _____ domiciliato per la carica

in Via/Piazza _____ n. _____ del Comune di _____

generalizzato a mezzo _____

con **OBBLIGATO/I IN SOLIDO**, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981 ⁽¹⁰⁾:

(se persona fisica) _____, nato/a a _____ il ____/____/____ e

residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____,

Cod. Fiscale _____ in qualità di: _____ domiciliato per la carica

in Via/Piazza _____ n. _____ del Comune di _____,

generalizzato a mezzo _____

(se persona giuridica) Ragione sociale: _____,

Cod. Fiscale _____ e/o partita I.V.A. _____, con sede legale

in Via/Piazza _____ n. _____ del Comune di _____;

la violazione dell'art. _____ del⁽¹¹⁾ _____ sanzionata dall'art.

_____ del⁽¹¹⁾ _____

Per tale violazione il trasgressore (ovvero l'obbligato in solido) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €

_____, (Euro _____/_____) a € _____, (Euro _____/_____).



**Modello 9 – Verbale di contestazione di illecito amministrativo
per mancata ottemperanza ad atto di diffida**

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i., è escluso il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art.16 della Legge 689/1981. Pertanto sarà inviato il rapporto amministrativo, di cui all'art.17 della medesima Legge, alla Autorità Competente, per la successiva irrogazione della sanzione con ordinanza ingiunzione.

Poiché la violazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore nelle more del termine concesso in applicazione dell'istituto della diffida, si provvede alla notifica del presente verbale a mezzo⁽¹²⁾

_____.

Il presente verbale, redatto in (luogo) _____ il ____/____/20____ viene letto, confermato e sottoscritto dai verbalizzanti.

È facoltà del trasgressore e dell'obbligato in solido, ai sensi dell'art.18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, di inviare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, scritti difensivi in carta semplice e/o chiedere di essere sentito dalla competente struttura della Azienda sanitaria di _____, Autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 689/1981, tramite istanza rivolta all'indirizzo _____

Firma degli Operatori ASL che hanno redatto il Verbale:

_____	_____	_____	_____
Cognome	Nome	Qualifica	Firma

_____	_____	_____	_____
Cognome	Nome	Qualifica	Firma



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**Modello 9 – Verbale di contestazione di illecito amministrativo
per mancata ottemperanza ad atto di diffida**

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

RELAZIONE DI NOTIFICA ⁽¹³⁾

(ai sensi degli articoli 138, 139, 141 e 145 del c.p.c.)

Il giorno ____/____/20____ alle ore ____ in _____

il sottoscritto _____ nella sua qualità di _____

_____ dichiaro di aver notificato il presente atto: ☐ consegnandone copia conforme nelle mani

del destinatario, in qualità di titolare / legale rappresentante Sig. _____; ☐ consegnandone

copia conforme al Sig. _____, identificato a mezzo di _____

qualificatosi per _____ che si incarica della consegna.

La consegna avviene presso:

☐ casa di abitazione

☐ ufficio, luogo dove esercita attività di industria o commercio sito in _____

☐ altro (ad esempio PEC) _____

Firma del notificatore

Firma del ricevente

Cognome Nome firma

Cognome Nome firma



**Modello 9 – Verbale di contestazione di illecito amministrativo
per mancata ottemperanza ad atto di diffida**

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

NOTE:

- (1) Il presente deve intendersi come atto di contestazione di illeciti accertati con verbale di controllo ufficiale per mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute in atto di diffida emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, del Decreto-legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i.
- (2) Indicare nome, cognome e qualifica
- (3) insegna, ditta, sede operativa ovvero dove si è svolto il controllo e viene esercitata l'attività
- (4) Indicare l'attività svolta descrivendola e con riferimento alla *Master List*.
- (5) Indicare se lo stabilimento è riconosciuto o registrato (cancellare la voce non pertinente) e specificare la relativa norma di settore oltre che il numero di riconoscimento o il numero di registrazione/riferimento alla pratica SUAPE.
- (6) Operatore secondo la definizione del Regolamento n. 625/2017. Denominazione (se ditta individuale) o Ragione Sociale (se Società) dell'impresa che esercita l'attività.
- (7) Riportare il nominativo della persona cui è stato notificato il Verbale di Controllo Ufficiale al quale il presente Processo Verbale fa seguito.
- (8) Posizione ricoperta nella gestione dell'Impresa
- (9) Indicare il luogo (Comune, Via e n. civico) nel quale è stato notificato il Verbale di Controllo Ufficiale al quale il presente Processo Verbale è collegato.
- (10) L'art. 6, terzo capoverso, della Legge n. 689/1981 prevede che: *“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”*.
- (11) Indicare gli estremi identificativi sia della norma violata e sia di quella sanzionatoria.
- (12) Specificare se tramite relazione di notifica (a mano), servizio postale, ufficiale giudiziario o PEC.
- (13) Si ricorre alla “relazione di notifica” quando il verbale viene notificato a mano al trasgressore e alla persona obbligata.



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO (art. 321 c.p.p.) O PROBATORIO (art. 354 c.p.p.)

Verbale di sequestro preventivo ⁽¹⁾ o probatorio ⁽²⁾ collegato a Verbale di CU ⁽³⁾ n° _____ del ____/____/20____

Verbale n. _____ ⁽⁴⁾

In data ____/____/20____ alle ore _____ il/i sottoscritto/i ⁽⁵⁾: _____
_____ in qualità di Ufficiale/i o Agente/i di P.G. appartenente/i al Servizio di:
_____ incaricato/i del Controllo Ufficiale di cui al sopra richiamato verbale, svoltosi
presso la Ditta / Società ⁽⁶⁾: _____
sede operativa ⁽⁷⁾ _____ tipologia ⁽⁸⁾: _____
riconosciuta/registrata ai sensi del _____ con numero _____ ⁽⁹⁾, notificato al/alla Sig. _____ ⁽¹⁰⁾:
_____ in qualità di ⁽¹¹⁾: _____ presso
⁽¹²⁾ _____

☐ stante il pericolo che la libera disponibilità delle cose pertinenti un fatto/reato (sia pure accertato in via incidentale e nella sua configurabilità da parte di personale ispettivo che, ai sensi dell'art 57, comma 3, del c.p.p. e dell'art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, riveste la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria) possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, ai sensi dell'articolo 321 c.p.p., **dà/danno atto di procedere al sequestro preventivo**

☐ stante la necessità e l'urgenza di acquisire il corpo di un reato e/o le cose ad esso pertinenti ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti su cui si indaga, ovvero di prendersi cura (nel ruolo di Ufficiale/Agente di P.G. ed ai sensi dell'art. 354 del c.p.p.) che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero **ha/hanno proceduto ad effettuare il sequestro probatorio**

di ⁽¹³⁾: _____
_____;

Possessore: _____ nat_ a _____ il ____/____/____
residente a _____ in Via _____ n _____,
in qualità di _____
identificato mediante _____ telefono _____;

Proprietario: _____ nat_ a _____ il ____/____/____
residente a _____ in Via _____ n _____,
in qualità di _____
identificato mediante _____ telefono _____;

Motivazione del sequestro ⁽¹⁴⁾: _____
_____.

L'interessato, reso edotto, prima di dare inizio alle operazioni, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia:

☐ non ha nominato alcun difensore;

☐ ha nominato l'Avv. _____ del Foro di _____, con studio
in _____ tel. _____ P.E.C. _____

il quale:

☐ è stato avvisato alle ore _____ del giorno ____/____/20____

☐ non è stato possibile avvisarlo



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

e che lo stesso:

☐ ha presenziato;

☐ non ha presenziato

Le cose sequestrate sono inerenti alla **ipotesi di reato** di ⁽¹⁵⁾ _____

commesso alle ore _____ del giorno ____/____/20____ nella località sita in _____

Via _____ n. _____ e sono identificati mediante apposizione di
n. _____ (_____) cartelli di riconoscimento, recante/i il numero di protocollo del presente verbale, il timbro del
Servizio operante, nonché la firma dei relativi operatori, e sono infine depositate nei locali: _____

_____ siti in: _____, dandole

in custodia giudiziaria a: _____ nat__ a _____

il ____/____/____ residente a _____ in

Via _____ n _____, in qualità di _____

identificato mediante _____ telefono _____

che è stato reso edotto dell'obbligo di tenere le cose sequestrate a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente, diffidato
dall'usarle o dal permetterne l'uso e/o la manomissione, con l'avvertenza che la violazione dolosa o colposa di tali obblighi è
punita ai sensi degli articoli 334 e 335 del Codice Penale ⁽¹⁶⁾.

Il presente verbale, redatto in (luogo) _____ dopo integrale lettura, viene sottoscritto e
chiuso dai verbalizzanti e dalla parte, alla quale viene rilasciata copia, alle ore _____ del giorno ____/____/20____

Il presente Verbale di sequestro è redatto nei modi e con le garanzie di cui all'art. 81 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271
(Norme di attuazione del c.p.p.), ovvero:

- contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della tipologia e del numero dei sigilli apposti;
- qualora disponibile, sulle cose sequestrate (ovvero sui contenitori in cui esse sono rinchiusse) è apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono;
- è indicato il luogo della custodia ed il custode dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale (benché l'inosservanza di tale formalità non esima il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità).

Il sequestro preventivo penale, disciplinato dall'art. 321 del c.p.p., è una misura cautelare reale e può essere disposto dal giudice penale, dal Pubblico Ministero ed anche dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) ai sensi del comma 3-bis del richiamato articolo (situazioni di urgenza). Il sequestro probatorio, che è invece disciplinato dall'art. 354 del c.p.p., è previsto per i corpi di reato ed è disposto dall'Autorità Giudiziaria o da chi riveste la qualifica di U.P.G. che sia a ciò delegato dall'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'art. 113 del richiamato D.Lgs. n. 271/1989, nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dall'art. 354 commi 2 e 3 del c.p.p. possono essere compiuti anche dagli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Firma degli Operatori ASL che hanno proceduto al sequestro:

Cognome _____ Nome _____ firma _____

Cognome _____ Nome _____ firma _____

Firma del/i Sig.____ in qualità di interessato e/o di custode:

Cognome _____ Nome _____ firma _____

Cognome _____ Nome _____ firma _____



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

NOTE:

- (1) Il ricorso al sequestro preventivo è previsto dall'art. 321 del c.p.p., il quale al comma 1 dispone nei seguenti termini: *“Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari”*, mentre al comma 3-bis integra tale disposizione con le seguenti specifiche: *“Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria”*.
- (2) Il ricorso al sequestro probatorio è invece previsto dall'art. 354 del c.p.p., il quale al comma 1 dispone nei seguenti termini: *“Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero”*, mentre al comma 2 – ultimo periodo – precisa che i predetti Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria *“Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti”*.
- (3) Specificare il “Verbale di Controllo Ufficiale” a cui il “Verbale di sequestro preventivo/probatorio” fa seguito.
- (4) Il numero del Verbale, al pari della “Scheda di rilevazione non conformità”, deve avere carattere identificativo (per esempio: n° progressivo / acronimo della SC e del Dipartimento territoriale / anno). Per ciascun Verbale deve essere inoltre evidenziata anche la data in calce cui lo stesso è stato notificato all'interessato e, quindi, reso conoscibile all'interno della SC con le modalità previste per la gestione degli atti.
- (5) Riportare i nominativi degli Operatori ASL che hanno effettuato il Controllo Ufficiale collegato al presente Verbale di sequestro.
- (6) Denominazione (se ditta individuale) o Ragione Sociale (se Società).
- (7) Indicare il Comune dov'è ubicato lo stabilimento dell'Impresa.
- (8) Indicare l'attività svolta con riferimento alla *Master List*.
- (9) Indicare se lo stabilimento è riconosciuto o registrato (cancellare la voce non pertinente) e specificare la relativa norma di settore oltre che il numero di riconoscimento o il numero di registrazione/riferimento alla pratica SUAPE.
- (10) Riportare il nominativo della persona cui è stato notificato il Verbale di Controllo Ufficiale al quale il presente verbale di sequestro fa seguito.
- (11) Indicare il ruolo di tale persona nella Ditta (o se trattasi di impresa individuale) o nella Società del settore.
- (12) Indicare il luogo (Comune, Via e n. civico) nel quale è stato notificato il Verbale di Controllo Ufficiale al quale il presente verbale di sequestro fa seguito.
- (13) Descrivere brevemente ma con sufficiente precisione (tipologia, natura, quantità, stato fisico, ecc.) gli alimenti, o altre cose pertinenti il reato, oggetto del sequestro e loro identificabilità (lotto/partita, origine e/o riferimento per la tracciabilità, ecc.).
- (14) Riportare la descrizione della non conformità rilevata che giustifica il sequestro preventivo/probatorio, indicando anche il riferimento normativo (requisito) non ottemperato o violato.
- (15) Riportare la fattispecie di illecito penale che si ipotizza connesso o verificatosi con la non conformità contestata all'Operatore, unitamente alla norma penale che si ritiene essere stata violata.
- (16) L'art. 334 del c.p. punisce la *“Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa”*, mentre l'art. 335 punisce la *“Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa”*.



ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

**VERBALE DI PRESCRIZIONE n. _____ del _____
(ai sensi dell'art. 12-ter, L. 30 aprile 1962, n. 283)**

Al Sig. _____ ⁽¹⁾

In relazione al verbale di controllo ufficiale n. _____ del _____ ⁽²⁾ relativo agli accertamenti effettuati in data _____ presso lo stabilimento ubicato in via/località _____

Comune _____ CAP _____ (Prov. _____) dell'Impresa (denominazione) _____ con sede legale in via _____

Comune _____ CAP _____ (Prov. _____), di cui risulta titolare/legale rappresentante il/la Sig/Sig.ra. _____ nato/a il _____ a _____

(Prov. _____) e residente in via _____ Comune _____ (Prov. _____), alla presenza del/della Sig/Sig.ra. _____ nato/a il _____

a _____ (Prov. _____) e residente in via _____ Comune _____ (Prov. _____), il/i sottoscritto/i _____ con qualifica di _____, nell'esercizio delle funzioni di U.P.G. di cui all'art. 55 C.P.P. ha/hanno accertato la presenza delle seguenti violazioni: ⁽³⁾

Si è individuato come contravventore il/la Sig/Sig.ra. _____ nato/a il _____ a _____ (Prov. _____) e residente in via _____ Comune _____ (Prov. _____) in qualità di _____ che ha eletto a proprio domicilio il seguente indirizzo: _____.

Visto l'art. 12-ter della Legge 30 aprile 1962, n. 283, così come introdotto dall'art. 70 del D.lgs. 150/2022, per estinguere le contravvenzioni rilevate ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, si impartiscono le prescrizioni sotto riportate: ⁽⁴⁾

La presente prescrizione è da attuarsi entro _____ gg ⁽⁵⁾ dalla notifica del presente provvedimento.

Informazioni sul procedimento in corso:

La prescrizione impartita con il presente provvedimento è stata emanata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-ter, della Legge 30 aprile 1962, n. 283, così come introdotto dall'art. 70, comma 1, del D.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, ed ai sensi dell'art. 55 del C.P.P. nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria. La prescrizione indica la modalità per la regolarizzazione della violazione sopra descritta. La regolarizzazione dovrà avvenire entro i termini indicati per ogni prescrizione.

Si informa che la violazione sopra descritta è sanzionata penalmente e che, a norma dell'art. 347 del C.P.P., verrà inviata notizia di reato all'Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale rimarrà sospeso fino a che il Pubblico Ministero riceverà le comunicazioni di cui all'art. 12-quater, commi 3 e 4, o art. 12-quinquies, commi 6 e 7.

L'organo accertatore effettuerà una verifica sull'adempimento della prescrizione, dopo la scadenza dei termini fissati per la regolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 12-quater, comma 1, della Legge 283/1962.

Se la verifica avrà esito positivo, il contravventore sarà ammesso a pagare, in sede amministrativa, una somma corrispondente ad un sesto del massimo dell'ammenda della contravvenzione commessa, nei modi e nei tempi che saranno di seguito comunicati.

L'inadempienza anche parziale comporterà la non ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa e sarà comunicata al Pubblico Ministero con la ripresa del procedimento penale.

Entro il termine fissato per il pagamento della sanzione amministrativa, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al Pubblico Ministero di svolgere in alternativa lavori di pubblica utilità, ai sensi e secondo le modalità disposte dall'art. 12-quinquies, Legge 283/1962, così come introdotto dall'art. 70, comma 1, del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dall'art. 96, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**Modello 11 – Verbale di prescrizione ai sensi dell'art. 12-ter della
L. n. 283/1962**

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

L'adempimento alla prescrizione ed il documentato pagamento della sanzione in sede amministrativa o l'espletamento delle prestazioni di lavori di pubblica utilità, estinguono la contravvenzione ed il procedimento penale verrà archiviato.

Si rammenta che i termini fissati per la regolarizzazione non costituiscono autorizzazione a proseguire nell'illecito.

Si informa che avverso il presente verbale di prescrizione adottato da personale dello scrivente Servizio, con le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, non è ammesso il ricorso in via amministrativa.

Proroga dei termini - Ai sensi dell'art. 12-ter, Legge 283/1962, così come introdotto dall'art. 70 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, i termini sono prorogabili solo una volta, per un periodo non superiore a sei mesi, a seguito di richiesta del contravventore, in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinano un ritardo nella regolarizzazione.

La richiesta dovrà essere presentata, in carta libera, alla Direzione del Servizio in intestazione, entro la data di scadenza dei termini per la regolarizzazione.

La proroga è disposta con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al Pubblico Ministero.

Ufficiali di Polizia Giudiziaria Accertatori

_____	_____	_____	_____
Cognome	Nome	Qualifica	Firma
_____	_____	_____	_____
Cognome	Nome	Qualifica	Firma

Visto:

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**Modello 11 – Verbale di prescrizione ai sensi dell'art. 12-ter
della L. n. 283/1962**

ASL _____

Struttura _____

Tel. _____ mail/PEC _____

NOTE:

- (1) Riportare nome e cognome del contravventore destinatario della prescrizione impartita ai sensi dell'art. 12-ter della L. 30 aprile 1962, n. 283. Si ricorda che copia della prescrizione deve essere notificata anche al rappresentante legale dell'impresa presso la quale opera il contravventore.
- (2) Indicare gli atti dai quali scaturisce l'accertamento ed il verbale di prescrizione.
- (3) Riportare il riferimento di norma e la descrizione della violazione.
- (4) In presenza di illeciti penali aventi le caratteristiche indicate nell'art. 12-ter della Legge 283/1962, il competente Servizio della ACL, in qualità di organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del Codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione.
Con la prescrizione il competente Servizio della ACL impone, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.
Le finalità di tale prescrizione sono quelle di elidere le conseguenze dannose o pericolose legate all'illecito e consentire l'estinzione della contravvenzione.
- (5) Il termine fissato non deve essere eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario per la regolarizzazione e, comunque, non deve essere superiore a sei mesi.